SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 aprile 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Pizzo e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Pizzo (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Pizzo, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Pizzo (Vibo Valentia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Antonio Reppucci - prefetto a riposo;

dott. Giuseppe Di Martino - viceprefetto;

dott. Antonio Corvo - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2020
Interno, foglio n. 629

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Pizzo (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il 19 dicembre 2019 si è conclusa una vasta operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e condotta dall'Arma dei carabinieri che ha interessato complessivamente quattrocentosedici indagati e ha portato all'esecuzione di trecentotrentaquattro misure cautelari.

L'operazione giudiziaria ha coinvolto il sindaco e un altro amministratore locale del Comune di Pizzo nonché alcuni componenti dell'apparato burocratico ai quali sono stati contestati, a vario titolo, numerosi reati, tutti aggravati dall'associazione per delinquere di stampo mafioso.

Il primo cittadino e il comandante della polizia municipale, per i quali è stata disposta la misura restrittiva della custodia cautelare in carcere, sono indagati per diversi reati tra cui anche il concorso esterno in associazione mafiosa.

In particolare al sindaco viene contestato di avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione e alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa operante nella Provincia di Vibo Valentia e su altre zone del territorio calabrese, anche con diramazioni in ambito nazionale ed estero, associazione che si avvale della forza d'intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di commettere delitti tra i quali la corruzione e la coercizione elettorale, acquisire appalti pubblici e privati, ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità. Lo stesso è inoltre indagato per aver omesso nella qualità di pubblico ufficiale di compiere qualsiasi atto amministrativo che potesse dare effettiva e concreta esecuzione a ordinanze emesse dagli uffici amministrativi del Comune di Pizzo.

Il 31 dicembre successivo il primo cittadino ha rassegnato le dimissioni dalla carica e conseguentemente il prefetto di Vibo Valentia, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha disposto con provvedimento del 22 gennaio 2020, adottato ai sensi dell'art. 141, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sospensione del consiglio comunale.

Tenuto conto della valenza dei riscontri investigativi e degli elementi fattuali in possesso delle Forze dell'ordine, così evidenti da rendere non necessario un accesso ispettivo, il prefetto di Vibo Valentia, acquisito nella riunione del 24 dicembre 2019 il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro e del procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, ha predisposto l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta.

Nel documento si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le risultanze della menzionata indagine giudiziaria hanno preso in esame la cornice criminale e il contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie criminali e hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi.

La verifica effettuata sui componenti della compagine elettiva pone in rilievo una sostanziale continuità amministrativa atteso che il sindaco è al suo secondo mandato consecutivo e alcuni degli amministratori eletti nel 2017 hanno fatto parte, con cariche diverse, di precedenti consiliature.

Il territorio del Comune di Pizzo è caratterizzato dalla presenza di un'organizzazione criminale particolarmente attiva nel traffico di sostanze stupefacenti, nelle intimidazioni a imprenditori, nell'acquisizione di attività commerciali attraverso intestazioni fittizie, nei reati in materia di armi, esercitando inoltre influenze sull'attività amministrativa locale; la cosca è capeggiata da persona, anch'essa destinataria di provvedimento cautelare nell'ambito della citata operazione, già sorvegliata speciale di p.s., che vanta una fitta rete di sodali utilizzati per i fini illeciti della consorteria attraverso i quali controlla il locale territorio.

La menzionata indagine giudiziaria ha fatto emergere che il gruppo criminale egemone controlla e influenza, in modo sistematico, per i propri illeciti interessi, molteplici esponenti sia politici che burocratici dell'amministrazione comunale, riuscendo a incidere e determinarne le azioni amministrative che si risolvono a proprio vantaggio.

Sintomatica in tal senso deve ritenersi la vicenda concernente l'occupazione abusiva di alcuni *box* di proprietà comunale da parte di stretti parenti del citato capo mafia e utilizzati per l'esercizio di un'attività commerciale.

Come accertato anche a seguito di indagini esperite dall'Arma dei carabinieri nel settembre 2017, detti *box* collocati in piazza mercato sono stati oggetto di un'ordinanza di sgombero dell'aprile 2013, che tuttavia è stata eseguita soltanto il successivo mese di settembre, per asserite difficoltà logistiche; nondimeno, nel novembre dello stesso anno, a seguito di un sopralluogo esperito dagli uffici comunali, i locali sono risultati nuovamente occupati da parte di soggetti riconducibili, anche in questo caso, al citato capo cosca. Viene al riguardo evidenziato che sebbene le varie componenti dell'amministrazione locale — e in primo luogo il sindaco — fossero pienamente consapevoli che detti locali erano occupati senza titolo, non si è provveduto al loro sequestro ma, anzi, l'apparato amministrativo ha comunque tenuto una condotta omissiva e consenziente che ha permesso a soggetti riconducibili all'organizzazione criminale di continuare a occupare illecitamente i suddetti beni, con la conseguente mancata acquisizione degli stessi nella disponibilità del comune.

Fonti tecniche di prova attestano come il primo cittadino abbia incontrato il capo della locale organizzazione 'ndranghetista, in quel periodo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., per discutere dei più volte citati locali.

I contenuti dell'ordinanza cautelare evidenziano inoltre come l'incontro tra l'esponente di vertice della locale cosca e il sindaco sia stato pianificato proprio nel periodo in cui quest'ultimo era impegnato in campagna elettorale in modo tale da sistemare, dietro la promessa di un sostegno elettorale, alcune questioni amministrative tra le quali, oltre a quella concernente i locali situati nella piazza mercato, anche quella relativa a un'altra area con annessa piscina in uso a uno stretto parente del citato capo cosca, anche quest'ultimo ritenuto organico alla compagine criminale egemone.

In merito a quest'ultima vicenda gli accertamenti giudiziari hanno evidenziato che tra il menzionato esponente mafioso e il Comune di Pizzo è in atto un contenzioso avente a oggetto l'occupazione abusiva di un'area di proprietà comunale — già sottoposta a sequestro nel 2010 e successivamente dissequestrata e restituita al proprietario. All'esito di un successivo sopralluogo il responsabile dell'ufficio tecnico invitava il sindaco a chiedere al responsabile della polizia municipale una rettifica del provvedimento di dissequestro che non avrebbe dovuto riguardare alcune aree. Successivamente, effettuata un'ulteriore ispezione e verificata la sussistenza di opere abusive non demolite — tra le quali una piscina — il menzionato responsabile dell'ufficio tecnico chiedeva al sindaco di adottare una delibera con la quale avrebbe dovuto esprimersi in merito all'esistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione di opere insistenti sul terreno e l'acquisizione di quelle non demolite al patrimonio comunale.

Le indagini esperite hanno evidenziato che, pur a fronte di tale formale richiesta, il vertice dell'amministrazione non ha invece adottato alcuna delibera, consentendo al menzionato esponente della criminalità organizzata di continuare a mantenere la disponibilità dell'area in questione.

È significativo, inoltre, che l'amministrazione comunale non ha nemmeno effettuato sul sito in argomento gli accertamenti per i quali era stata delegata nel 2017 dall'autorità giudiziaria, atteso che agli atti del comune non è stata rinvenuta alcuna documentazione comprovante l'adempimento delle attività delegate.

Ulteriori elementi che evidenziano la sussistenza di cointeressenze tra esponenti della criminalità organizzata ed esponenti dell'apparato politico, che hanno determinato un condizionamento e un consequenziale sviamento dell'attività amministrativa, sono emersi dall'analisi della vicenda concernente la gestione e la vendita di una struttura commerciale ricettiva gestita da soggetti contigui alla criminalità organizzata.

All'esito di controlli disposti dai carabinieri del Nas il 23 giugno 2017 è emerso che nel giugno 2015 il responsabile dell'ufficio tecnico aveva disposto la revoca del certificato di agibilità del locale, provvedimento al quale non aveva fatto immediato seguito, da parte del responsabile dell'ufficio commercio, la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di bevande e alimenti — adottata invece solamente il 26 giugno 2017, lo stesso giorno in cui su tale vicenda il citato responsabile dell'ufficio tecnico è stato escusso dall'Arma dei carabinieri — favorendo in tal modo gli interessi della società che gestisce il locale.

Pochi giorni dopo, nondimeno, in accoglimento delle istanze con le quali era richiesto l'annullamento dell'ordinanza di revoca del certificato di agibilità della struttura e l'annullamento del provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di bevande e alimenti, l'amministrazione provvedeva, questa volta tempestivamente, ad accogliere le richieste provenienti da soggetti contigui ad ambienti controindicati.

La relazione del prefetto evidenzia che fonti tecniche di prova hanno fatto emergere un interesse «quasi spasmodico» da parte di alcuni componenti della compagine politica, in particolare del sindaco e di un assessore, a che le richieste provenienti da soggetti vicini alla criminalità organizzata fossero prontamente evase. Viene inoltre posto in rilievo che il provvedimento in questione è stato adottato senza che venissero svolti gli opportuni accertamenti, finalizzati a verificare l'effettiva realizzazione dei richiesti lavori di regolarizzazione.

I contenuti della più volte citata ordinanza cautelare rivelano come l'interesse del primo cittadino a una rapida e positiva conclusione della menzionata procedura sia stato motivato da convergenze di interessi con ambienti controindicati e strettamente connessi con la procedura di vendita all'asta del bene in argomento, avvenuta poco tempo dopo l'adozione dei citati provvedimenti.

L'indagine giudiziaria ha posto in rilievo che la criminalità organizzata, interessata a mantenere il controllo gestionale della menzionata struttura ricettiva, aveva avviato la ricerca di un imprenditore locale disposto a rilevare il plesso commerciale che, come dettagliatamente evidenziato nella relazione del prefetto, verrà acquistato da una società le cui quote sociali appartengono al sindaco e a un suo stretto parente.

È al riguardo emblematica la circostanza che a seguito dell'avvenuto acquisto del bene sia stato proprio il sindaco ad assicurare ai predetti soggetti riconducibili ad ambienti criminali di poter continuare a gestire la più volte menzionata struttura ricettizia.

Le attività d'indagine hanno mostrato, in più casi, come l'attività amministrativa del comune sia stata spesso sviata in favore degli interessi imprenditoriali del sindaco. Rileva al riguardo che presso un'altra struttura alberghiera di cui è socio unitamente al menzionato parente, sono stati commessi numerosi abusi edilizi, costituenti illeciti penali, realizzati peraltro in zona ricadente a vincolo paesaggistico. Per tali fatti sono stati formulati diversi capi d'imputazione nei confronti, tra gli altri, di funzionari comunali assegnati all'ufficio tecnico per avere, nell'esercizio delle loro funzioni, illecitamente rilasciato un'autorizzazione paesaggistica in assenza del prescritto parere della soprintendenza procurando, intenzionalmente, un ingiusto vantaggio all'azienda riconducibile al primo cittadino e al suo menzionato parente.

Il controllo operato dalla consorteria criminale sulle diverse componenti dell'amministrazione comunale di Pizzo trova ulteriore conferma in un'altra vicenda concernente la richiesta pervenuta all'ufficio della polizia municipale di effettuare accertamenti in merito alla convivenza tra il più volte citato capo mafia — in quel periodo recluso in carcere — e la sua compagna, al fine di poter consentire a quest'ultima di fargli visita.

Il procedimento, assegnato in un primo momento a un agente della polizia municipale, non si era concluso favorevolmente per l'istante in quanto era stata riscontrata la mancanza dei prescritti requisiti, come peraltro confermato da analoghi accertamenti condotti dall'Arma dei carabinieri. Successivamente il comandante della polizia locale — alla cui attenzione era stato posto il procedimento — al fine di agevolare l'organizzazione criminale di Pizzo sottoscriveva una falsa attestazione che consentiva di definire favorevolmente la richiesta, permettendo alla compagna del capo cosca di accedere alla struttura carceraria.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Pizzo, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia
Organo Periferico di Sicurezza

Prot. N.R. 2/2-2/2020/NC/O.P.S. Vibo Valentia 16 gennaio 2020

Al Signor Ministro dell'Interno
Piazza del Viminale n. 1
ROMA

OGGETTO: Comune di **PIZZO (VV)**. Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143 D.Lgs. 267/2000.

Il *...omissis...* si è conclusa l'operazione di polizia giudiziaria denominata "*...omissis...*", coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia – e condotta dall'Arma dei Carabinieri, che ha coinvolto un numero complessivo di 416 indagati e ha portato all'esecuzione di 334 misure cautelari (tra restrizioni in carcere e ai domiciliari nonché divieti di dimora).

La suddetta attività ha, tra gli altri, interessato diverse componenti dell'amministrazione comunale di Pizzo[1], espressione sia della parte politica sia di quella amministrativa. La Direzione Distrettuale Antimafia ha, infatti, delineato un sistema di cointeressenze ed influenze tra la criminalità organizzata e alcuni esponenti del Comune napitino[2], registrando il coinvolgimento nell'indagine del *...omissis...*.

Agli stessi sono contestati diversi reati a vario titolo, tutti aggravati dall'associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.). La Direzione Distrettuale Antimafia ha, peraltro,

[1] L'amministrazione comunale di Pizzo è stata rinnovata in occasione delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017. È stato rieletto il candidato Sindaco Gianluca Callipo, nato a Pizzo il 14/06/1982, sostenuto dalla Lista Civica Futura (62,3% delle preferenze – 8 seggi).
Il Consiglio comunale, dopo la consultazione elettorale e fino alla data dell'operazione "*...omissis...*", era così composto: Andolfi Giorgia; Anello Fabrizio; Borrello Antonio; Fanello Sharon; Federico Pina; Gagliotí Antonio; Grillo Renato; Maglia Giacinto; Manduca Carmen; Marino Pasquale; Mazzei Maria Cristina; Pascale Maria Francesca.
[2] Termine comunemente utilizzato per identificare il comune di Pizzo e i suoi abitanti.

contestato al *...omissis...* anche il concorso esterno in associazione mafiosa, richiedendo ed ottenendo per gli stessi anche la misura restrittiva cautelare della custodia in carcere.

Nel dettaglio, i capi di imputazione a carico delle diverse componenti dell'Amministrazione comunale sono i seguenti:

"...omissis...:

...omissis...) delitto dagli artt. 110 e 416 bis commi 1, 2,3, 4, 5 e 6 c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Vibo Valentia e su altre zone del territorio calabrese, nazionale ed estero, ed in particolare della locale di ...omissis..., associazione che si avvale della forza d'intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- *commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;*
- *acquisire direttamente e indirettamente la gestione e il controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione;*
- *acquisire appalti pubblici e privati;*
- *ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;*
- *conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti;*

In particolare, come concorrente "esterno", ...omissis..., forniva uno stabile contributo alla vita dell'associazione mafiosa descritta ai ...omissis...) ed in particolare: nelle qualità sopra

menzionate ed in diretto contatto con i vertici dell'organizzazione criminale operante in …omissis…, si poneva quale riferimento per il sodalizio nella risoluzione di problematiche inerenti alla propria funzione …omissis…, promuovendo in tale veste gli interessi dell'organizzazione e favorendo, anche nell'adozione o meno di specifici provvedimenti, personaggi intranei o vicini ai sodalizio, comunque garantendo, in caso di necessità, il suo appoggio all'organizzazione, omettendo i dovuti controlli sulle attività, interesse del sodalizio, garantendo a …omissis…condotte amministrative favorevoli alla famiglia del …omissis…;

…omissis…:

…omissis…) delitto p. e p. dagli artt. 110 - 323 c.p. e 416 bis 1 c.p. (già art. 7 1 n, 203/91, come da mod. ex art. 5 lett. D d.lgs. N. 21/2018), perché, in concorso tra loro …omissis…, nella qualità di beneficiari ed istigatori, …omissis… nella qualità di pubblici ufficiali, nell'esercizio delle funzioni - il …omissis… - questi ultimi in violazione del principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 comma 2 Cost.) nonché omettendo di compiere qualsiasi atto amministrativo che potesse dare effettivo e concreto esito alla ordinanza …omissis… - avente come oggetto la demolizione di opere abusive e contestuale ripristino dello stato dei luoghi e restituzione dell'immobile al comune, e alla delibera di sgombero …omissis…, della stessa Amministrazione, entrambe con riferimento ai box commerciali di seguito descritti, deliberatamente di fatto consentivano …omissis…, e a quest'ultimo (tutti interessati alla prosecuzione …omissis…) di mantenere illecitamente nella loro disponibilità i box commerciali …omissis… così intenzionalmente i pp.uu. procurando ai …omissis…un ingiusto vantaggio patrimoniale,

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale della 'ndrina …omissis…;

…omissis…:

...omissis...) delitto p. e p. dagli artt. 110 - 323 c.p. e 416bis. 1 c.p. (già art. 7 l. n, 203/91, come da mod. ex art. 5 lett. D d.lgs. 21/2018), perché, in concorso tra loro, ...omissis... nella qualità di beneficiari ed istigatori, ...omissis... nella qualità di pubblici ufficiali, nell'esercizio delle funzioni ...omissis..., questi ultimi PP.UU.:

- in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 comma 2 Cost.);

- omettendo illegittimamente di compiere qualsiasi atto amministrativo che potesse dare effettivo e concreto esito all'esecuzione dell'ordinanza ...omissis..., avente come oggetto la revoca dell'agibilità dei locali di cui trattasi per mancanza di regolare allaccio alla rete fognaria;

- intervenendo in modo che, a seguito dell'emissione del provvedimento ...omissis...mediante il quale veniva revocata, ...omissis... l'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande di tipo C ...omissis... venissero poi disposte:

in primo luogo, con ordinanza ...omissis..., la sospensione della revoca autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande prima citata;

in secondo luogo ...omissis..., la sospensione della revoca dell'agibilità di cui alla seconda disposizione contenuta nell'Ordinanza ...omissis...:

così intenzionalmente procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale a ...omissis...in conflitto di interessi, e in violazione del dovere di astensione, dal momento che:

deliberatamente di fatto consentivano ...omissis... quali soci occulti della ...omissis... di mantenere la gestione dell'attività ...omissis....

...omissis... di acquisire ...omissis....

Il tutto sulla base di un accordo, intervenuto tra tulle le parti, che consentiva a...omissis... di mantenere la gestione dell'attività ...omissis... di procedere ...omissis..., all'acquisizione dell'immobile ...omissis... senza soluzione di continuità nell'operatività dell'attività imprenditoriale in questione.

In particolare:

...omissis... in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 comma 2 Cost.), ometteva di compiere qualsiasi atto amministrativo che potesse dare effettivo e concreto esito alla ordinanza ...omissis..., procurandosi, inoltre in qualità di ...omissis... in conflitto di interessi, ed in violazione del dovere del astensione, un ingiusto vantaggio patrimoniale, divenendo ...omissis... proprietario della struttura ...omissis...;

...omissis... in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 comma 2 Cost.), ad offrire il proprio materiale contributo, al fine di addivenire alla sospensione dei provvedimenti emessi ...omissis..., ed a garantire quindi la continuità gestionale ...omissis... successiva acquisizione della struttura ...omissis....

...omissis... in violazione del principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 comma 2 Cost.), omettevano di compiere qualsiasi atto amministrativo che potesse dare effettivo e concreto esito alla ordinanza ...omissis..., procedendo ad emettere...omissis..., ulteriori provvedimenti con i quali veniva concessa la sospensione delle revoca dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande di tipo C e ...omissis...ed alla successiva sospensione delia revoca dell'agibilità di cui alla seconda disposizione contenuta nell'Ordinanza ...omissis....

...omissis..., quale amministratore ...omissis... concordava con ...omissis...le iniziative da intraprendere per la buona riuscita dell'intera operazione, influenzando pesantemente l'azione politica ed amministrativa del medesimo, manteneva i contatti con le altre parti, beneficiava dell'attività illecita acquisendo ...omissis....

...omissis... in diretto rapporto con i vertici dell'organizzazione criminale operante in ...omissis... favoriva, mantenendo i contatti tra le varie parti, attraverso la fattiva collaborazione ...omissis..., la prosecuzione dell'attività ...omissis...

...omissis..., amministratore ...omissis....

...omissis..., e ...omissis... quali soci occulti ...omissis..., concordavano le iniziative da intraprendere, mantenevano i contatti con le altre parti per la buona riuscita dell'intera operazione, beneficiavano dell'attività illecita, beneficiava dell'attività illecita riuscendo a mantenere la gestione ...omissis....

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, nella sua articolazione ...omissis...;

...omissis...

...omissis...) delitto p.p. dagli artt. 110 e 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p. per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Vibo Valentia e su altre zone dei territorio calabrese, nazionale ed estero, ed in particolare della 'ndrina di ...omissis... ivi operante, meglio descritta al ...omissis..., associazione che si avvale, della forza d'intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- *commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività –economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;*

- *acquisire direttamente e indirettamente la gestione ed il controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione;*
- *acquisire appalti pubblici e privati;*
- *ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;*
- *conseguire per sé o per altri vantaggi ingiusti;*

In particolare, come concorrente "esterno" e nella qualità di ...omissis..., forniva uno stabile contributo alla vita dell'associazione mafiosa descritta al ...omissis...; in diretto contatto con i vertici dell'organizzazione criminale operante in ...omissis..., si poneva quale riferimento per il sodalizio nella risoluzione di problematiche inerenti alla propria funzione, promuovendo in tale veste gli interessi della 'ndrina e favorendo, anche nell'adozione o meno di specifici provvedimenti, personaggi intranei o vicini al sodalizio, comunque garantendo, in caso di necessità, il suo appoggio all'organizzazione, attestando il falso in atti pubblici, omettendo i dovuti controlli sulle attività di interesse del sodalizio".

Per tale motivo, a seguito dell'esecuzione del richiamato provvedimento restrittivo lo scrivente Prefetto, con decreto ...*omissis*... ha dichiarato la sussistenza di una causa di sospensione di diritto nei confronti ...*omissis*... *ex* art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.235.

Le risultanze dell'operazione sono state peraltro approfondite nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, all'uopo convocata il 24 dicembre u.s., allargata alla presenza del Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ...*omissis*..., e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, ...*omissis*....

L'esame degli atti e l'illustrazione della vicenda in tale sede hanno evidenziato un quadro indiziario complessivo che induce a non ritener necessaria la richiesta di delega per l'avvio del procedimento di accesso agli atti del Comune di Pizzo, ai sensi dell'art. 143, comma 2, D.lgs. 267/2000, in considerazione dell'esistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di

condizionamento degli stessi, riscontrando, come si concluderà con la presente relazione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art.143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Si fornisce, dunque, una sintesi degli accertamenti svolti in ambito giudiziario che hanno interessato la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'Ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie locali, dai quali emerge come l'uso distorto della cosa pubblica abbia favorito soggetti o imprese collegati, direttamente o indirettamente, ad ambienti controindicati.

Preliminarmente occorre rilevare che le risultanze investigative hanno appurato che nel territorio ...*omissis*... opera una struttura di 'ndrangheta capeggiata da ...*omissis*..., già sorvegliato speciale di P.S., il quale ...*omissis*..., essendo organicamente inserito in un contesto di 'ndrangheta.

La struttura criminale in argomento è gerarchicamente sottoposta alla "locale" di 'ndrangheta ...*omissis*....

Il predetto ...*omissis*... vanta una fitta rete di sodali utilizzati per i fini illeciti della consorteria, tra i quali vanno menzionati, quali suoi più fidati collaboratori, ...*omissis*..., che svolge la funzione di *factotum* per conto del ...*omissis*..., il quale unitamente al predetto ...*omissis*..., risulta coinvolto in un'imponente attività di traffico di sostanze stupefacenti. Nondimeno, rilevante è il contributo al sodalizio di ...*omissis*... attraverso i quali la consorteria criminale controlla il territorio in argomento.

L'organizzazione mafiosa operante nel ...*omissis*... è particolarmente attiva nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, nelle intimidazioni alle attività commerciali, e nell'acquisizione di attività commerciali attraverso intestazioni fittizie delle stesse, reati in materia di armi nonché l'influenza sull'attività amministrativa locale.

La particolare penetrazione della suddetta 'ndrina nella vita dell'Ente emerge da diverse risultanze dell'ordinanza di custodia cautelare, dalle quali si evince che la struttura di 'ndrangheta facente capo a ...*omissis*... controlla in maniera sistematica la gestione degli affari illeciti nel

comune e influenza l'Amministrazione comunale in molteplici delle sue componenti, sia politiche che burocratiche.

Tali dinamiche avvantaggiano il sodalizio criminale che "*controllando ogni attimo della vita dell'ente pubblico, può determinare azioni amministrative che vadano a proprio vantaggio, con il chiaro intento non solo di arricchirsi ulteriormente, ma altresì di aumentare il proprio potere, la propria affermazione sul territorio nonché il consenso da parte della popolazione*".

La vicenda dei box ubicati ...*omissis*....

In data ...*omissis*..., ad esito di apposita attività di indagine, personale dell'Arma dei Carabinieri ha accertato l'occupazione abusiva di alcuni box di proprietà comunale, ...*omissis*.... In particolare, i militari dell'Arma, nell'ambito di un sopralluogo congiunto con ...*omissis*..., hanno verificato che i surriferiti locali, dislocati ...*omissis*...erano nella materiale disponibilità della ...*omissis*....

...*omissis*..., senza alcun titolo o contratto di locazione, utilizzavano i locali per la conduzione di un'attività commerciale, gestita dalle stesse nelle immediate vicinanze.

Dagli approfondimenti del caso è risultato che alcuni dei suddetti box (...*omissis*...) erano stati oggetto di un'ordinanza di sgombero ...*omissis*....

Il provvedimento *de quo* era stato eseguito solo nel ...*omissis*... che, in un primo momento, aveva riferito, mediante una nota non protocollata e diretta ...*omissis*..., di non aver dato esecuzione al provvedimento di sgombero per difficoltà logistiche, in quanto all'interno del locale vi era ...*omissis*..., e in un altro caso per assenza della ...*omissis*....

Nondimeno ...*omissis*..., nel corso di un sopralluogo effettuato dalla ...*omissis*..., i locali sono risultati nuovamente occupati dal ...*omissis*..., deferito, pertanto, in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria competente. Tuttavia, in quella circostanza, ...*omissis*...non ha provveduto al necessario sequestro dei locali.

Il verbale del suddetto sopralluogo è stato inviato *...omissis...* . Pertanto, sia la componente politica che quella amministrativa dell'Amministrazione comunale erano pienamente consapevoli che i locali fossero condotti senza titolo da *...omissis...*.

Del resto, come riportato dai verbali recanti le dichiarazioni *...omissis...*, acquisite dall'Arma dei Carabinieri dopo l'accertamento *...omissis...*, quest'ultima ha rappresentato di aver discusso della questione *...omissis...*, alcuni anni addietro – probabilmente successivamente al sopralluogo del *...omissis...*. Questi ultimi avrebbero intimato alla *...omissis...* di non utilizzare i locali, consigliandole di protocollare una richiesta di assegnazione dei box, in vista di una futura procedura per l'aggiudicazione.

La condotta omissiva e consenziente delle varie componenti dell'Amministrazione comunale ha, pertanto, consentito che i locali non fossero mai acquisiti nella disponibilità del Comune, ma che continuassero ad essere gestiti *...omissis...* anche dopo l'esecuzione dell'ordinanza di sgombero *...omissis...*.

Le risultanze investigative dell'ordinanza di custodia cautelare sul punto delineano, quindi, una cointeressenza tra Amministrazione comunale e criminalità organizzata. La *...omissis...* "*grazie alla compiacenza degli organi deputati a controllare, ed in particolare ...omissis...*" ha continuato ad utilizzare i locali in argomento per l'espletamento di attività imprenditoriali.

Peraltro, la questione, come risulta nella richiesta di applicazione della misura cautelare personale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia – è stata approfondita nell'ambito di un incontro tra *...omissis...*.

A tal riguardo risulta che *...omissis...* ha incontrato presso il bar *...omissis...* e altre persone, proprio al fine di trattare "*quel discorso ...omissis...!*".

Tale circostanza trova riscontro in alcune intercettazioni nonché nelle risultanze dell'attività del personale dell'Arma dei Carabinieri che ha fatto irruzione all'interno del bar dopo l'inizio dell'incontro. I pubblici ufficiali intervenuti hanno, infatti, accertato la presenza all'interno del locale *...omissis...* e di un terzo uomo non meglio identificato. Nondimeno attorno al tavolo vi

erano altre sedie che "*lasciavano presupporre che* [...] *vi fossero seduti*[e] *verosimilmente altre persone*".

La presenza all'incontro anche di ...*omissis*... è confermata da una serie di circostanze, quali: intercettazioni telefoniche dei giorni precedenti; un accesso secondario alla saletta che, al momento dell'irruzione, risultava semiaperto; una conversazione telefonica ...*omissis*..., successiva all'intervento del personale dell'Arma dei Carabinieri, in cui quest'ultimo esortava ...*omissis*...a raggiungerlo, cui seguiva il suggerimento di ...*omissis*...ad allontanarsi e nascondersi, recandosi "*là dietro alla chiesa*" (probabilmente ...*omissis*...).

Pertanto, come rilevato nell'ordinanza di custodia cautelare, "...*omissis*... – *tra l'altro in quel periodo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza* –[ha] *pianificato l'incontro con ...omissis... in modo tale da sistemare la questione dei box ...omissis..., ovvero per ottenere la gestione degli stessi, come tra l'altro hanno continuato a fare ...omissis... senza che gli stessi venissero sottoposti ad alcun tipo di controllo dagli organi preposti*".

La vicenda in esame fornisce numerosi elementi in ordine alla permeabilità della struttura dell'Ente nonché alla contiguità tra alcune componenti dell'Amministrazione comunale e la criminalità organizzata, concretantesi in continue omissioni tese ad agevolare gli interessi della consorteria mafiosa riconducibile ...*omissis*.... Tale *modus operandi* ha connotato anche il comportamento ...*omissis*...che, pur consapevole della problematica ha accettato di incontrare ...*omissis*... proprio per discutere della questione ...*omissis*.... A tal riguardo giova precisare che ...*omissis*...ha continuato ad occupare gli immobili in argomento, detenendone le chiavi e utilizzandoli come deposito, anche dopo l'incontro del bar ...*omissis*...

Il comportamento tenuto nelle diverse circostanze sulla questione box, sia dalla parte politica sia da quella più propriamente amministrativa, ha avvantaggiato la consorteria locale, legittimandone di fatto l'abusiva conduzione dei locali nonostante le ordinanze di sgombero, a detrimento della collettività e degli interessi costituzionali di buon andamento e imparzialità che ne avrebbero dovuto connotare l'operato.

Per tali condotte è stato formulato il seguente capo di imputazione:

"*...omissis...) delitto p. e p. dagli artt. 110 - 323 c.p. e 416 bis 1 c.p. (già art. 7 1 n, 203/91, come da mod. ex art. 5 lett. D d.lgs. N. 21/2018), perché, in concorso tra loro ...omissis..., nella qualità di beneficiari ed istigatori, ...omissis... nella qualità di pubblici ufficiali, nell'esercizio delle funzioni - il ...omissis... - questi ultimi in violazione del principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 comma 2 Cost.) nonché omettendo di compiere qualsiasi atto amministrativo che potesse dare effettivo e concreto esito alla ordinanza ...omissis... - avente come oggetto la demolizione di opere abusive e contestuale ripristino dello stato dei luoghi e restituzione dell'immobile al comune, e alla delibera di sgombero ...omissis..., della stessa Amministrazione, entrambe con riferimento ai box commerciali di seguito descritti, deliberatamente di fatto consentivano ...omissis..., e a quest'ultimo (tutti interessati alla prosecuzione ...omissis...) di mantenere illecitamente nella loro disponibilità i box commerciali ...omissis... così intenzionalmente i pp.uu. procurando ai ...omissis...un ingiusto vantaggio patrimoniale,*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale della 'ndrina ...omissis...;

Le opere abusive in *...omissis...*

Ulteriori elementi in ordine al completo assoggettamento dell'Amministrazione comunale di Pizzo alla volontà della 'ndrina trovano riscontro nella vicenda riguardante l'abitazione, sita nel Comune in *...omissis...*, nella disponibilità *...omissis...*.

Prima dell'incontro al *...omissis...*, nel corso di una conversazione tra *...omissis...*, l'esponente verticistico della *...omissis...* comunicava al suo interlocutore che avrebbe incontrato *...omissis...* e che, nell'occasione, lo avrebbe invitato a "*tenere in considerazione*" anche *...omissis...*. Quest'ultimo, dal canto suo, avrebbe preso "*l'impegno*" di assicurare qualcosa di non meglio specificato.

A tal riguardo dagli accertamenti condotti dall'Arma dei Carabinieri è emerso che tra il ...*omissis*... è in atto un contenzioso, risalente al ...*omissis*..., avente ad oggetto ...*omissis*....

L'illecito in argomento è stato rilevato nel corso del sopralluogo del ...*omissis*... da parte del ...*omissis*...che, in quella circostanza, provvedevano al sequestro dell'area – formalmente di proprietà di ...*omissis*..., ma condotta in locazione da ...*omissis*... – attesa l'avvenuta occupazione abusiva dell'area ...*omissis*....

Con ordinanza ...*omissis*... è stata, dunque, disposta la demolizione delle opere abusive.

L'intera area sequestrata è stata successivamente restituita al ...*omissis*... e dissequestrata, con provvedimento ...*omissis*... ha assolto gli imputati per i reati agli stessi ascritti e relativi agli illeciti sull'area in argomento.

Ad esito di un sopralluogo congiunto, eseguito dal ...*omissis*... e teso a verificare l'effettivo stato dei luoghi e la consistenza delle opere edili, ...*omissis*... sulla necessità di effettuare una nuova attività ispettiva per verificare la presenza di una ...*omissis*....

Il procedimento di dissequestro, infatti, non avrebbe dovuto riguardare ...*omissis*.... A tal riguardo si soggiunge che in un primo momento il provvedimento di dissequestro ...*omissis*....

Dopo il successivo sopralluogo, disposto nell'ambito del procedimento per la verifica di tutte le opere abusive non demolite ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale, riscontrata l'effettiva presenza ...*omissis*...l'adozione di una delibera, chiedendo di esprimersi in merito all'esistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione delle opere abusive insistenti sul terreno sito in ...*omissis*..., individuato catastalmente ...*omissis*..., ed all'acquisizione delle medesime opere non demolite al patrimonio comunale.

In alternativa si sarebbe dovuta dichiarare l'inesistenza di prevalenti interessi pubblici sulle opere, procedendo alla loro demolizione d'ufficio e a spese degli autori dell'abuso.

Tuttavia, il Comune non ha adottato alcuna delibera.

Emerge, pertanto, ...*omissis*....

L'Amministrazione comunale non ha emesso alcun provvedimento per contrastare gli abusi perpetrati dalla ...*omissis*... e per risolvere le problematiche sull'area in questione. La scelta di non

adottare la proposta di delibera formulata ...*omissis*..., consentendogli di continuare a mantenere la disponibilità del luogo, nonostante la mancanza di ogni tipo di autorizzazione.

Si precisa, peraltro, che anche ...*omissis*..., ha delegato alcuni accertamenti sul sito in argomento al ...*omissis*.... Tuttavia agli atti del Comune non è risultata alcuna documentazione comprovante l'adempimento delle attività delegate.

Tale circostanza si inserisce nel solco delle numerose omissioni, perpetrate non solo dalla ...*omissis*..., che hanno agevolato gli interessi personali della criminalità organizzata.

Pertanto appare ...*omissis*...

Il ...*omissis*... della criminalità organizzata al ...*omissis*....

Il generale asservimento della gestione pubblica agli interessi della criminalità organizzata e i rapporti diretti ...*omissis*...con gli esponenti di vertice della 'ndrina ...*omissis*...si sono palesati anche nel corso ...*omissis*.... In particolare diverse conversazioni captate nell'indagine "...*omissis*..." hanno fornito elementi a conferma del ...*omissis*... da parte degli affiliati alla consorteria mafiosa.

Tale circostanza emerge *in primis* in un'intercettazione ambientale di una conversazione tra ...*omissis*.... Quest'ultimo, nell'esprimere il proprio ...*omissis*..., evidenziava in quella sede la possibilità di ottenere qualche beneficio dalla ...*omissis*....

La volontà ...*omissis*... degli appartenenti alla criminalità organizzata ...*omissis*... trova ulteriori riscontri nel corso di un colloquio in ...*omissis*.... Nella predetta circostanza ...*omissis*...chiedeva conferma ...*omissis*..., ottenendo rassicurazioni in ordine al ...*omissis*....

Nondimeno giova rilevare che ...*omissis*..., contestava la condotta ...*omissis*..., che non avrebbe mantenuto ...*omissis*.... Nella stessa conversazione, uno dei partecipanti, non meglio identificato, affermava "*andate al Comune ...omissis...*".

Dalla ricostruzione testé fatta, particolarmente rilevante è la circostanza che "*proprio dagli accordi intercorsi a seguito della riunione ...omissis...*".

Come riportato nell'O.C.C. il quadro investigativo, dunque, delinea "*un'evidente forma di infiltrazione della consorteria investigata sull'Amministrazione comunale di Pizzo, ...omissis... da rapporti volti a favorire i fini criminali del sodalizio, ...omissis...*".

Le criticità ...*omissis*...e il supporto ...*omissis*... alla consorteria criminale ...*omissis*....

In data ...*omissis*..., nel corso di alcuni controlli presso ...*omissis*... e gestito dalla società ...*omissis*... hanno accertato diverse irregolarità amministrative (...*omissis*...) e gravi illeciti ...*omissis*.... Per quanto attiene a quest'ultima circostanza si precisa che ...*omissis*....

Dal successivo approfondimento presso gli Uffici comunali e dalla documentazione ivi acquisita ...*omissis*... è emerso che con ordinanza ...*omissis*..., aveva disposto la revoca dell'agibilità del predetto locale. Tuttavia, a quest'ultimo provvedimento non è seguito quello di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione delle bevande e degli alimenti, ...*omissis*....

...*omissis*..., nello stesso giorno in cui è stato escusso sulla vicenda dal personale dell'Arma dei Carabinieri, ha adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione delle bevande e degli alimenti – ...*omissis*... – nonostante l'avvio del procedimento in esame fosse stato regolarmente notificato all'interessato dopo la revoca dell'agibilità.

La condotta omissiva del ...*omissis*... ha, dunque, favorito gli interessi della ...*omissis*...per il periodo intercorrente tra l'adozione della revoca dell'agibilità, ...*omissis*..., e il suddetto provvedimento di revoca dell'autorizzazione a somministrare bevande ed alimenti del ...*omissis*....

Successivamente, in data ...*omissis*... ha presentato istanza, ...*omissis*..., "*per la revoca dell'ordinanza ...omissis... afferente, appunto la revoca dell'agibilità ...omissis...* ". Inoltre con istanza ...*omissis*... ha richiesto l'annullamento in autotutela del provvedimento di revoca ...*omissis*... relativo alla somministrazione di alimenti e bevande.

...*omissis*..., ha, dunque, provveduto "*all'annullamento in autotutela del provvedimento di revoca disposto in precedenza, concedendo 30 giorni di tempo per procedere ...omissis...*".

Dalle conversazioni telefoniche nel periodo in argomento emerge un interesse "*quasi spasmodico*" *...omissis...*, a risolvere la situazione in senso positivo, a partire dall'immediata sospensione della revoca della licenza di somministrazione di bevande ed alimenti. Nello specifico, come riportato nell'O.C.C., *...omissis...* "*ben si districava all'interno ...omissis... al fine di 'spingere' la revoca della sospensione della licenza ...omissis...*".

Di tale situazione era edotto anche *...omissis...* che, in occasione di alcune conversazioni con *...omissis...*, evidenziava il lavoro svolto *...omissis...*, criticando, invece, l'operato *...omissis...* il quale non era riuscito a produrre la documentazione necessaria per il completamento dell'*iter* relativo alla revoca dell'agibilità del locale.

...omissis..., per garantire il buon esito finale del procedimento amministrativo in argomento, ha continuato a seguire l'*iter* anche dopo il provvedimento di sospensione del responsabile *...omissis...*, tant'è che *...omissis...* ha contattato *...omissis...*per sollecitare la firma ad "*un atto urgente*", per evitare "*di mandare tutto a monte*". Infatti, *...omissis...*, cui competeva l'adozione del provvedimento *...omissis...* sull'agibilità *...omissis...*, stava ritardando ad assumere la suddetta determinazione.

...omissis..., pertanto, per il tramite *...omissis...*, riceveva rassicurazioni sull'emanazione del provvedimento di sospensione della revoca all'agibilità *...omissis...*.

In ogni caso giova precisare, come riportato nell'O.C.C., che il suddetto provvedimento è stato adottato "*senza che venissero svolti gli opportuni accertamenti, finalizzati a verificare l'effettiva ...omissis...*" con modalità che sono qualificate come "*frutto del favore ...omissis...*".

Nondimeno *...omissis...* ha dichiarato al personale dell'Arma dei Carabinieri di non aver ricevuto alcuna pressione o minaccia, precisando, però, che "*vi era un interessamento particolare nella vicenda, in quanto* [...] *a quanto pare ...omissis...e quindi il procedimento ne avrebbe scaturito un rallentamento*".

È proprio la suddetta *...omissis...* che disvela l'interesse personale *...omissis...*nel procedimento in argomento e la volontà di veicolarne la rapida e positiva conclusione.

Si fa riferimento alla ...*omissis*... entrambe controllate dalla famiglia ...*omissis*...cui era riconducibile la ...*omissis*...

Dalle risultanze investigative è emerso l'evidente coinvolgimento in tale attività gestionale di alcuni "*elementi di prim'ordine*" della criminalità organizzata ...*omissis*.... Un ruolo direttivo centrale nella ...*omissis*...è stato infatti assunto da ...*omissis*... che ha operato per conto di ...*omissis*....

Pertanto, la gestione del procedimento amministrativo relativo alle autorizzazioni ...*omissis*... ha di fatto agevolato gli interessi della criminalità organizzata ...*omissis*..., soci occulti della ...*omissis*... formalmente riconducibile alla ...*omissis*....

In particolare la forte esposizione debitoria ...*omissis*... aveva indotto una cessione, finanziata dalla criminalità organizzata, della ...*omissis*... Tuttavia, la citata operazione fraudolenta è stata...*omissis*...

La criminalità organizzata, dunque, interessata comunque a mantenere il controllo ...*omissis*..., ha avviato, per il tramite di ...*omissis*..., la ricerca di ...*omissis*...ad un prezzo inferiore rispetto a quello precedente.

È in tale momento che diventa determinante la figura ...*omissis*...e iniziano a delinearsi, da un lato, il conflitto di interessi nel procedimento relativo all'agibilità ...*omissis*..., dall'altro, le cointeressenze tra ...*omissis*... i succitati esponenti della criminalità organizzata ...*omissis*....

In particolare, ...*omissis*... durante una conversazione telefonica, ...*omissis*... la propria disponibilità ad aiutarlo nella risoluzione di un "*problemino*", ovvero, come riportato nell'O.C.C., ...*omissis*... ad un prezzo contenuto.

Nel corso delle continue e seguenti interlocuzioni ...*omissis*..., comunicava ...*omissis*... di aver parlato con alcuni "*amici*", facendogli intendere, peraltro, di ...*omissis*....

Nondimeno, al fine di avere ulteriori rassicurazioni sulle intenzioni ...*omissis*... si è rivolto direttamente ...*omissis*..., in virtù "*di un rapporto di amicizia*", chiedendogli di fare da tramite con ...*omissis*... per la buona riuscita dell'affare. In quella circostanza ...*omissis*... si impegnava a ...*omissis*... e a intervenire a garanzia ...*omissis*....

Tale evento, occorre rilevare, è antecedente al sopralluogo ...*omissis*..., per cui nel momento in cui prende avvio l'*iter* concernente i provvedimenti di revoca dell'agibilità e della somministrazione di bevande e alimenti, ...*omissis*... è a conoscenza ...*omissis*....

Il coinvolgimento ...*omissis*..., "*che certamente ha contribuito a far sì che ...omissis...*", da parte della criminalità organizzata per il tramite di ...*omissis*..., è giustificato non solo dal ...*omissis*..., ma altresì dalle ...*omissis*...:

...*omissis*...;

Peraltro, in esecuzione del surriferito accordo, ...*omissis*... proprio una ...*omissis*...[3].

Su tale ultimo punto è opportuno precisare che l'interesse ...*omissis*... da parte della criminalità ...*omissis*... ha sicuramente costituito un ...*omissis*....

Tale assunto risulta confermato anche da alcune intercettazioni telefoniche nelle quali ...*omissis*... riferiva di aver precisato ...*omissis*...che senza l'intervento della criminalità organizzata ...*omissis*....

Inoltre lo stesso ...*omissis*... dichiarava ...*omissis*...che ...*omissis*...[4]. D'altronde, anche in occasione della ...*omissis*... intercettato nel corso di una conversazione con ...*omissis*..., dichiarava che ...*omissis*....

Sulla base della ricostruzione sopra descritta, "*emerge in maniera chiara l'interesse ...omissis..., di agevolare in tutti i modi ...omissis... al fine ottenere la sospensiva delle revoca della somministrazione di alimenti e bevande nonché, mediante le pressioni esercitate nei confronti ...omissis..., di permettere ai responsabili ...omissis...di ottenere le autorizzazioni necessarie che consentivano ...omissis... emettere un provvedimento di revoca ...omissis..., che disponeva la revoca dell'agibilità del ...omissis...*".

La vicenda in argomento rivela una commistione tra interessi personali ...*omissis*...e la gestione amministrativa dell'Ente nonché il contestuale asservimento e la piena condivisione, da

---

[3]...*omissis*....
[4]Peraltro, nel corso di un'altra intercettazione, ...*omissis*...

parte dell'apparato politico e burocratico, delle logiche della criminalità organizzata. Sintomatiche in tal senso sono:

- la condotta omissiva degli Uffici nel periodo di tempo tra la revoca dell'agibilità e quella della somministrazione di bevande ed alimenti, che ha favorito ...*omissis*... senza soluzione di continuità, nonostante le evidenti criticità ...*omissis*.... ...*omissis*..., infatti, ha emesso il provvedimento di revoca della autorizzazione per la somministrazione delle bevande e degli alimenti solo dopo l'intervento dei militari dell'Arma dei Carabinieri, tradendo il manifesto intento di agevolare gli interessi ...*omissis*... supportato di fatto dalla criminalità organizzata;
- la solerzia con cui le diverse componenti dell'Amministrazione comunale, sia politiche che burocratiche, hanno cercato di risolvere positivamente la problematica in argomento. È proprio in questa fase che emerge in maniera evidente il pieno coinvolgimento ...*omissis*... la volontà dello stesso a tutelare i propri interessi, e indirettamente quelli della criminalità organizzata, attraverso l'apparato amministrativo.

A partire ...*omissis*... acquisisce contezza ...*omissis*.... Il controllo del personale dell'Arma dei Carabinieri ...*omissis*...avrebbe rischiato di minare ...*omissis*...la criminalità organizzata. Da qui l'interesse quasi spasmodico ...*omissis*... di diversi componenti dell'amministrazione comunale a favorire la risoluzione positiva del procedimento.

L'adozione del provvedimento finale di autotutela della revoca dell'agibilità, ...*omissis*..., favorisce ...*omissis*... e consente ...*omissis*... di fatto controllata dalla criminalità organizzata ...*omissis*..., di poter ottenere una ...*omissis*....

Tali dinamiche ben rappresentano la stretta commistione tra interessi pubblici e privati. Questi ultimi, peraltro, risultano fortemente contaminati e finanche asserviti a logiche criminali di prevaricazione e intimidazione.

Per tali condotte è stato formulato il seguente capo di imputazione:

"...omissis...) delitto p. e p. dagli artt. 110 - 323 c.p. e 416bis 1 c.p. (già art. 7 l. n. 203/91, come da mod. ex art. 5 lett. D d.lgs. 21/2018), perché, in concorso tra loro, ...omissis... nella

qualità di beneficiari ed istigatori, ...omissis... nella qualità di pubblici ufficiali, nell'esercizio delle funzioni il ...omissis..., questi ultimi PP.UU.:

- in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 comma 2 Cost.);

- omettendo illegittimamente di compiere qualsiasi atto amministrativo che potesse dare effettivo e concreto esito all'esecuzione ...omissis...;

- intervenendo in modo che, a seguito dell'emissione del ...omissis...;

in secondo luogo in ...omissis...:

così intenzionalmente procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale a ...omissis..., e in violazione del dovere di astensione, dal momento che:

deliberatamente di fatto consentivano a ...omissis..., in qualità di rappresentante legale ...omissis... quali soci occulti della ...omissis....

...omissis....

Il tutto sulla base di un accordo, intervenuto tra tutte le parti, che consentiva a ...omissis..., senza soluzione di continuità nell'operatività dell'attività imprenditoriale in questione.

In particolare:

...omissis..., in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 comma 2 Cost.), ometteva di compiere qualsiasi atto amministrativo che potesse dare effettivo e concreto esito ...omissis...;

...omissis..., in qualità di ...omissis..., in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 comma 2 Cost.), ad offrire il proprio materiale contributo, al fine di addivenire alla ...omissis....

...omissis..., in violazione del principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 comma 2. Cost.), omettevano di compiere qualsiasi atto amministrativo che potesse dare effettivo e concreto esito ...omissis....

...omissis..., quale ...omissis..., influenzando pesantemente l'azione politica ed amministrativa del medesimo, manteneva i contatti con le altre parti, beneficiava dell'attività illecita ...omissis....

...omissis..., in ...omissis...

...omissis..., amministratore ...omissis....

...omissis..., il primo in qualità di ...omissis..., concordavano le iniziative da intraprendere, mantenevano i contatti con le altre parti per la buona riuscita dell'intera operazione, beneficiavano dell'attività illecita, riuscendo a ...omissis....
Con l'aggravante di ...omissis....

Le ingerenze esterne nella gestione amministrativa dell'ente.

L'asservimento della gestione amministrativa del comune di Pizzo ad ingerenze esterne trova conferme anche in altre vicende.

Le cointeressenze *...omissis...* delineano uno schema operativo ricorrente in cui l'attività amministrativa del Comune è assoggettata agli interessi personali *...omissis....*

A tal riguardo si segnalano sia le condotte omissive sia le condotte attive, volte ad agevolare gli interessi *...omissis...*, di seguito riportate.

Nel corso di un'operazione di *...omissis...*presso *...omissis...* il personale dell'Arma dei Carabinieri constatava numerosi illeciti penali inerenti abusi edilizi, che producevano il deferimento all'Autorità Giudiziaria, *...omissis....*

I surriferiti illeciti, perpetrati *...omissis...*, afferivano a:

- la presenza di *...omissis...*realizzata e completata in totale assenza di titolo autorizzativo, ivi compreso quello *...omissis...*;

- la presenza di opere edili in fase di realizzazione, in assenza di alcun titolo autorizzativo ed in zona ricadente a vincolo paesaggistico *...omissis...*.

All'esito delle indagini erano stati formulati diversi capi di imputazione nei confronti, *ex multis*, di *...omissis...*. Nei confronti di *...omissis...*, nella qualità di *...omissis...*, il capo di imputazione è stato il seguente: "*nell'esercizio delle sue funzioni ed in concorso con* [...] *quest'ultimo quale privato determinatore dell'altrui attività illecita, mediante il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in violazione dell'art. 146 c. 5 d.lgs. nr. 42/2004, in assenza del prescritto*[parere] *della soprintendenza B.E.A.P. della Calabria, intenzionalmente procurava un ingiusto vantaggio ...omissis... consistente nella illegittima realizzazione dei suddetti lavori con corrispondente danno all'ambiente e al paesaggio*".

Le opere in argomento sono state, dunque, realizzate non solo in assenza di denuncia allo sportello unico, ma anche grazie ad un'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Pizzo, in assenza del prescritto parere vincolante della soprintendenza dei Beni e delle Attività Produttive della Calabria. Tale condotta omissiva ha procurato un vantaggio, ingiusto, *...omissis...*

Del resto, la circostanza che *...omissis...* utilizzasse *...omissis... al fine di agevolare interessi propri e di persone a lui vicine*" è stata riscontrata anche in altre intercettazioni telefoniche.

Si segnala in tal senso che, dopo un sopralluogo congiunto dell'Arma dei Carabinieri e della *...omissis...* presso *...omissis...*nella quale risultano *...omissis...* sollecitava *...omissis...* a monitorare la situazione di "*...omissis...*".

La questione è stata approfondita *...omissis...* nel corso dei giorni seguenti, come riportato in un'intercettazione *...omissis...*, nel corso della quale emergeva che il Tar, pronunciandosi sul ricorso avverso l'ordinanza *...omissis...* aveva confermato il provvedimento oggetto di gravame. *...omissis...*, edotto della vicenda, manifestava la propria volontà di *...omissis...* di "*pazientare un attimino prima di comunicarlo* [il provvedimento del Tar]" *...omissis...*.

Tale comportamento è verosimile che avrebbe consentito *...omissis...* di poter procrastinare il termine per l'esecuzione della pronuncia del giudice amministrativo, soprattutto tenuto conto

che ...*omissis*.... Invero in tale circostanza ...*omissis*... a non intraprendere alcuna iniziativa, ...*omissis*....

Gli interessi ...*omissis*... vengono nuovamente in evidenza nel procedimento per l'istituzione del servizio pubblico di navetta ...*omissis*....

È ...*omissis*..., infatti, la conversazione nella quale ...*omissis*... lamentava ...*omissis*... l'impossibilità ...*omissis*..., segnalando la necessità di organizzare ...*omissis*..., salvo che il Comune non avesse ripetuto quanto già fatto ...*omissis*.... Da ulteriori interlocuzioni telefoniche emergeva che ...*omissis*... si fosse prodigato nell'istituzione del servizio navetta pubblico, impegnandosi affinché lo stesso avesse come capolinea ...*omissis*... dove era prevista una sosta più lunga.

Tale iniziativa consentiva ...*omissis*... di ottenere, a spese del Comune, un servizio aggiuntivo di trasporto per ...*omissis*.... Peraltro, la circostanza che il capolinea del tragitto fosse individuato ...*omissis*... rivela ancora una volta come ...*omissis*... veicolasse la gestione della *res publica* al perseguimento e alla salvaguardia dei ...*omissis*....

La comunione di intenti aveva riflessi anche nella gestione degli Uffici comunali "*con il ...omissis...che intercedeva ...omissis... sulle scelte da effettuare in un delicato settore di quel comune, ...omissis...*".

Sono riconducibili in tale novero le frequenti pressioni esercitate ...*omissis*...e tese ad ottenere il trasferimento ...*omissis*..., colpevole di rallentare ed ostacolare, attraverso l'attività amministrativa, i piani di alcuni ...*omissis*....

A tal riguardo, ...*omissis*..., periodo in cui tra l'altro non si era ancora definita la vicenda della revoca dell'agibilità ...*omissis*... chiedeva aggiornamenti ...*omissis*...sulla sostituzione di un non meglio precisato ...*omissis*... . ...*omissis*... informava ...*omissis*... che ...*omissis*...[5], precisando che ...*omissis*....

---

[5] ...*omissis*...

Ne discendeva un confronto su ...*omissis*..., alcuni dei quali proposti ...*omissis*..., da cui emerge una diretta influenza di ...*omissis*... nella gestione amministrativa dell'ente, al fine di poter ottenere vantaggi per ...*omissis*....

In particolare ...*omissis*..., vedendo spiragli per poter sostituire ...*omissis*... prospettava ...*omissis*... e, manifestando di non condividere la proposta ...*omissis*..., sollecitava ...*omissis*...ad agire quanto prima, anche perché bisognava monitorare la situazione ...*omissis*....

...*omissis*..., in più occasioni, ha chiesto ...*omissis*...di anticipare i tempi ...*omissis*... attesa l'impellente esigenza di concludere alcuni investimenti già programmati: "...*omissis*...!".

Nondimeno ...*omissis*..., pur avendo contribuito, per sua stessa ammissione, ...*omissis*... e nonostante avesse acquisito ...*omissis*..., risultava titubante sulla possibilità di provvedere ...*omissis*....

Appare pertanto evidente che l'intento di ...*omissis*... "*fosse quello di condizionare l'attività ...omissis..., al fine di poter ottenere ...omissis... a lui gradito e comunque compiacente alle ...omissis...*"[6]. In tale ottica si segnala anche ...*omissis*....

In particolare, ...*omissis*...sperava di riuscire a concludere, *ex multis,* un'operazione commerciale già imbastita e relativa ...*omissis*... proprio con la compiacenza di ...*omissis*.... Nondimeno la circostanza che il ...*omissis*....

La ...*omissis*... avrebbe consentito ...*omissis*... di poter ottenere, dopo aver ...*omissis*.... In tal modo ...*omissis*...avrebbe ...*omissis*.... Del resto, come emerge nelle intercettazioni telefoniche, è lo stesso ...*omissis*...ad esprimere la sua volontà di ...*omissis*....

È opportuno peraltro aggiungere che ...*omissis*... era stata sollecitata anche ...*omissis*...in occasione ...*omissis*.... In particolare ...*omissis*...in una conversazione ...*omissis*... informava ...*omissis*...di aver parlato con ...*omissis*...della questione, precisando: "...*omissis*...".

L'impegno di ...*omissis*..., come riportato nell'O.C.C., si è concluso con l'individuazione da parte dello stesso di "*una persona giusta*" ...*omissis*.... Tale proposta, pienamente condivisa ...*omissis*..., ha indotto ...*omissis*...a contattare immediatamente ...*omissis*..., per discutere sulla

---

[6] ...*omissis*...

possibilità di avvalersi *...omissis...*. A conferma di tale assunto, nell'albo pretorio online del Comune di *...omissis...* è pubblicata la delibera *...omissis...*, con cui è stato disposto l'utilizzo *...omissis...*, successivamente *...omissis...*, con decreto *...omissis...*, quale *...omissis...*.

Le dinamiche testé riferite disvelano una gestione pubblica fortemente influenzata da interessi privatistici *...omissis...*. L'evidente conflitto di interessi *...omissis...*ha consentito a *...omissis...* di ottenere diversi vantaggi dall'attività amministrativa, compromettendo i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento che avrebbero dovuto veicolare la gestione dell'Ente.

La falsa attestazione *...omissis...* .

L'ingerenza della criminalità organizzata nelle diverse componenti dell'Amministrazione comunale di Pizzo trova ulteriori riscontri nella vicenda relativa all'attestazione della presunta *...omissis...*.

In particolare, essendo il *...omissis...* sottoposto *...omissis...* era stato richiesto alla *...omissis...* di effettuare un accertamento in ordine *...omissis...* al fine di poter consentire *...omissis...*.

Il procedimento, assegnato in un primo momento *...omissis...*, stando a quanto dichiarato *...omissis...*all'Arma dei Carabinieri *...omissis...*, non si era concluso positivamente, atteso che non sussistevano gli elementi per evaderla positivamente.

Del resto tale circostanza trova conferme anche negli accertamenti condotti dall'Arma dei Carabinieri, che riportano numerose conversazioni telefoniche tra *...omissis...* .

Il dato rilevante, che ribadisce la mancanza di *...omissis...*, viene desunto da un commento *...omissis...*, nel corso di *...omissis...*, notiziava di *...omissis...* nel corso della quale *...omissis...* affermando che: "*...omissis...*".

Per tale vicenda, peraltro, *...omissis...*era stata anche avvicinata da *...omissis...*, affiliato alla 'ndrina *...omissis...*, il quale l'aveva intimorita, sollecitando un esito positivo per l'accertamento in argomento.

Tale episodio era stato portato anche all'attenzione *...omissis...* in quell'occasione, affermava di aver provveduto ad evadere positivamente l'istanza dopo *...omissis....*

Pertanto, nonostante le risultanze investigative rivelassero la mancanza di *...omissis...* al fine di agevolare la struttura di 'ndrangheta di *...omissis...* e consentire *...omissis....*

Per la seguente condotta è stato formulato nei confronti di *...omissis...* la seguente imputazione:

"...omissis...) delitto p. e p. dagli artt. 479 C.P. e 416 bis1 c.p. (già art. 7 l. n. 203/91, come da mod. ex art. 5 lett. D d.lgs. N. 21/2018), per avere, in qualità di pubblico ufficiale, nelle ...omissis..., attestato falsamente (c...omissis...) a seguito di richiesta ...omissis..., consentendo a ...omissis....

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale della 'ndrina di ...omissis..."

Conclusioni.

Le risultanze dell'operazione "*...omissis...*" rivelano, come visto, numerose violazioni nella gestione amministrativa del comune di Pizzo da parte sia degli esponenti politici sia dei responsabili degli Uffici nevralgici.

I principi che avrebbero dovuto veicolare l'attività dell'Ente, come evidenziato nell'O.C.C., sono stati frequentemente disattesi per agevolare interessi privatistici ed imprenditoriali, ivi compresi *...omissis....*

In tali dinamiche ha trovato terreno fertile soprattutto la criminalità organizzata che è riuscita, in più di un'occasione, ad asservire l'attività dell'Amministrazione comunale alle proprie esigenze, imponendo le proprie logiche.

Sintomatiche in tal senso sono le numerose omissioni poste in essere dai *...omissis...*, con la consapevolezza di agevolare gli esponenti della 'ndrangheta *...omissis...* nonché la particolare attenzione con cui sono stati gestiti alcuni procedimenti che catalizzavano gli interessi della criminalità organizzata.

Del resto la contiguità e le connivenze tra le diverse componenti dell'Amministrazione ed esponenti di vertice della 'ndrina ...*omissis*... sono state garantite senza soluzione di continuità dai frequenti contatti diretti ed indiretti. Si segnalano in tal senso le numerose intercettazioni in cui ...*omissis*... si confrontano con soggetti collegati alla consorteria mafiosa, nonché gli incontri che hanno visto come parte attiva ...*omissis*....

Tali evidenze, riscontrate nell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno condotto alla formulazione di diversi capi di imputazione nei confronti ...*omissis*..., tutti aggravati dalla consapevolezza di agevolare le attività della criminalità organizzata (art. 416 *bis* c.p.).

Vieppiù gravi le imputazioni per concorso esterno in associazione mafiosa a carico ...*omissis*..., per aver concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Vibo Valentia e su altre zone del territorio calabrese, nazionale ed estero, ed in particolare della locale ...*omissis*... e della 'ndrina ...*omissis*....

Tutto quanto premesso, l'esame degli atti, l'illustrazione delle diverse vicende e le risultanze della riunione di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica evidenziano la sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi.

Per tale motivo, essendo i presupposti dello scioglimento del Consiglio comunale *ex* art. 143 Tuel già adeguatamente emersi nel corso dell'operazione "...*omissis*...", lo scrivente ritiene che non sia necessaria la richiesta di delega per l'avvio del procedimento di accesso agli atti del Comune di Pizzo per il tramite di una Commissione di indagine.

L'esistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo 'ndranghetista conduce a concludere per la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art.143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Con separata nota, secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro – prot. n. 17102/128/110/1-Uff. V del 21 maggio 2018, sarà trasmessa copia della presente relazione omissata.

Il Prefetto: ZITO

20A02162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2020.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Crucoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 29 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Crucoli (Crotone) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto a riposo dottor Aldo Lombardo, dal viceprefetto aggiunto a riposo dottor Salvatore Tedesco e dal funzionario economico finanziario dottor Francesco Giacobbe;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Crucoli (Crotone), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2020
Interno, foglio n. 630

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2018, la gestione del Comune di Crucoli (Crotone) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal viceprefetto vicario di Crotone, per il prefetto temporaneamente assente, nella relazione del 10 febbraio 2020 con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuta il 30 gennaio c.a., integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Crotone e del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, a conclusione della quale è emersa la necessità che la gestione commissariale sia prorogata per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

Uno dei settori nel quale la commissione straordinaria ha da subito concentrato la propria attività è quello ambientale, ove sono stati attivati mirati interventi che rivestono carattere di urgenza in considerazione delle criticità rilevate nel territorio, con particolare riferimento alla realizzazione di infrastrutture a tutela delle risorse idriche per la difesa del suolo, alla sistemazione idrogeologica, alla mitigazione del rischio frane, alla difesa dell'erosione costiera ed ai lavori di sistemazione della viabilità rurale.

Il carattere strategico delle opere da realizzare rendono evidente l'esigenza che le procedure di affidamento dei lavori si svolgano nel rispetto delle norme vigenti in materia, risultando pertanto necessario che le stesse siano portate a termine dal medesimo organo di gestione straordinaria che ha avviato l'attività di risanamento dell'ente.

Tale attività di riorganizzazione dell'ente ha interessato anche il settore economico, ove è stata riscontrata una grave crisi finanziaria tale da pregiudicare l'erogazione dei servizi essenziali e da indurre l'organo di gestione a deliberare lo stato di dissesto finanziario, a seguito del quale sono stati adottati tutti i provvedimenti previsti dalla normativa di riferimento finalizzati all'incremento delle entrate proprie.

Il compromesso quadro finanziario in cui versa il Comune di Crucoli, caratterizzato in primo luogo da una ridotta percentuale di riscossione dei tributi e da esigue entrate patrimoniali, ha richiesto l'avvio da parte dell'organo commissariale di specifiche azioni di contrasto alla diffusa evasione fiscale.

La commissione si è infatti attivata promuovendo incisive azioni volte ad un incremento delle entrate, attuando nel contempo una riduzione delle spese correnti con il mantenimento solo di quelle relative ai servizi pubblici ed indispensabili, al fine del raggiungimento dell'equilibrio finanziario e del risanamento dell'ente.

L'organo di gestione straordinaria, avvalendosi inoltre di funzionari assegnati in posizione di sovraordinazione ex art. 145 del decreto legislativo n. 267 del 2000 a settori nevralgici dell'amministrazione locale, ha avviato una complessiva revisione dell'organizzazione burocratica che prevede anche una revisione della pianta organica.

Il completamento di tali iniziative consentirà all'amministrazione di ottimizzare le risorse umane e garantire una gestione dell'ente locale in linea con i principi di legalità e buon andamento.

Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, l'affidamento della gestione del Comune di Crucoli (Crotone) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A02163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2020.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Casabona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 29 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2018, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Casabona (Crotone) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottor Vincenzo Troisi, dal viceprefetto aggiunto dottor Giovanni Todini e dal funzionario amministrativo dottor. Gaetano Ennio Aiello;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casabona (Crotone), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2020
Interno, foglio n. 631

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casabona (Crotone) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2018, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata e in un contesto gestionale connotato dalla generale disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

Il viceprefetto vicario di Crotone, per il prefetto temporaneamente assente, nella relazione del 10 febbraio 2020, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Crotone e del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nella riunione svoltasi il 30 gennaio 2020, a conclusione della quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

Le iniziative promosse dall'organo di gestione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

In tale direzione, una delle prime attività intraprese dalla commissione ha interessato il settore delle opere pubbliche, ove sono stati avviati importanti interventi - tra cui la ristrutturazione di un complesso scolastico e la realizzazione di un impianto di depurazione - per i quali sono stati concessi consistenti finanziamenti regionali.

L'entità dei finanziamenti in questione e la particolare rilevanza che rivestono le opere da realizzare rendono evidente l'esigenza che le procedure di scelta del contraente e di affidamento dei lavori si svolgano nel rispetto delle norme vigenti in materia e in linea con il crono-programma approvato dagli organi regionali, risultando pertanto necessario che le stesse siano portate a termine dal medesimo organo straordinario che ha avviato l'attività di risanamento dell'ente.

Con riferimento al patrimonio immobiliare dell'ente, il prefetto evidenzia che è in corso di elaborazione un piano finalizzato al recupero

degli immobili comunali in stato di abbandono, che sarà finanziato con i fondi assegnati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Un forte impulso è stato inoltre dato al controllo del territorio mediante l'intensificazione delle azioni di prevenzione e repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio.

È stato inoltre approvato un progetto concernente l'installazione di un impianto di videosorveglianza nel centro urbano di Casabona che, una volta attuato, rappresenterà un valido strumento per la tutela e la sicurezza dei cittadini.

La commissione straordinaria ha poi realizzato una mirata revisione dell' organizzazione burocratica dell'ente. Più nel dettaglio - riscontrata la carenza delle figure di vertice indispensabili per il corretto espletamento delle competenze gestionali dell'ente - ha provveduto ad aggiornare la pianta organica del comune ed ha fatto ricorso a un funzionario in posizione di sovraordinazione, ex art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il prefetto rimarca altresì che è stato programmato il reclutamento di personale qualificato attraverso procedure concorsuali che consentiranno di implementare le risorse umane dell'ente e di garantire un'attività amministrativa in linea con i principi di legalità e buon andamento.

Il proseguimento della gestione straordinaria consentirà di portare a compimento le predette procedure, dimostrando come da un'amministrazione improntata ai principi di imparzialità ed efficienza possono derivare effetti positivi per la collettività.

Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in essere e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e tenuto conto della complessità delle azioni di bonifica intraprese dall'organo straordinario.

Ritengo, pertanto, che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, lo scioglimento del consiglio comunale di Casabona (Crotone), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A02164

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, sede di Roma, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 31 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 22 giugno 2016, con il quale al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - sede di Roma, ubicato in Roma, via Saredo n. 52, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 aprile 2020;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 marzo 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - sede di Roma, ubicato in Roma, via Saredo n. 52, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 marzo 2024, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - sede di Roma perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
acidità	reg CEE 2568/1991 allegato II + reg UE 1227/2016 allegato I
numero di perossidi ((>1<50 meq ossigeno attivo/Kg))	reg CEE 2568/1991 allegato III + reg UE 1784/2016 allegato III

20A02170

DECRETO 8 aprile 2020.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso di Montepulciano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte seconda, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Rosso di Montepulciano» e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Toscana su istanza del Consorzio del vino nobile di Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Rosso di Montepulciano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del Reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 30 gennaio 2020;

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2020, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Vista la nota n. 0019480-03/04/2020 con la quale il Consorzio del vino nobile di Montepulciano ha chiesto di prevedere un periodo per lo smaltimento delle etichette già detenute negli stabilimenti delle ditte interessate e conformi alle disposizioni di etichettatura del preesistente disciplinare della DOP «Rosso di Montepulciano», nel rispetto di determinate condizioni da inserire all'art. 7 del disciplinare consolidato con la modifica in questione, riportato in allegato al presente decreto;

Vista altresì la nota n. 0019481–03/04/2020 con la quale la Regione Toscana ha espresso il parere favorevole alla predetta richiesta del Consorzio del vino nobile di Montepulciano;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del Reg. UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Rosso di Montepulciano» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso di Montepulciano», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2020;

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso di Montepulciano», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Rosso di Montepulciano, di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO *A*

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso di Montepulciano».

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1. La denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1 Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo gentile): minimo 70%.

Possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 30%, vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e successiviaggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare, purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.

2.2. La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», deve essere adeguata entro la quinta vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima.

2.3 Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.

Art. 3.

Zona di produzione uve

3.1 La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza:

parte del territorio del comune di Montepulciano, frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

3.2 I vigneti iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» sono utilizzabili anche per produrre vini DOC «Vin Santo di Montepulciano» alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.

4.3 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

4.4. È vietata ogni pratica di forzatura.

4.5 È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi.

4.7 La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non deve essere superiore a t. 10 per ettaro di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

4.8 Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

4.9 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montepulciano. Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino Nobile di Montepulciano la vinificazione fuori zona di produzione per le aziende che abbiano almeno, a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 (decreto di riconoscimento della DOCG vino nobile di Montepulciano), le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt. 3.800 in linea d'aria.

5.2 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non può essere immesso al consumo prima del primo marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

5.3 È consentito, previa comunicazione alle strutture di controllo autorizzate, da presentarsi a cura del vinificatore, entro il 16° mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite di «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

6.1 Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino

odore: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, persistente leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21.0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

6.2 In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali non da trarre in inganno il consumatore.

7.2 È altresì consentito l'utilizzo, nel rispetto delle vigenti norme, delle altre menzioni facoltative.

Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

7.3 È obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico «Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Rosso di Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata:

rosso di Montepulciano;

denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo *DOC)*;

Toscana.

Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalità ed intensità colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Rosso di Montepulciano».

Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Rosso di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonché deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Rosso di Montepulciano». Nel caso in cui i termini che compongono il nome «Rosso di Montepulciano» abbiano altezze diverse, l'altezza del termine «Toscana» non deve essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano».

Tuttavia, l'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana», nel rispetto delle seguenti condizioni:

le etichette in questione devono essere riferite alle sole produzioni derivanti dalle vendemmie 2019 e precedenti ed essere detenute negli stabilimenti delle ditte interessate antecedentemente alla data del 30 giugno 2020;

le relative partite di vino devono essere confezionate entro la data del 30 giugno 2022.

7.4 Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" deve essere messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

8.2 Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

Il comprensorio del vino «Rosso di Montepulciano» ricade interamente nel Comune di Montepulciano, in provincia di Siena. Ad eccezione della zona di fondovalle nella Valdichiana, esclusa dalla zona di produzione, tutto il territorio è compreso nell'area collinare di produzione che passa da 250 a 600 metri di altitudine e ricalca i limiti di produzione della DOCG Vino Nobile di Montepulciano.

Il substrato geologico è piuttosto uniforme e nettamente caratterizzato rispetto ad altri comprensori viticoli vicini. È costituito in larga misura da sedimenti marini pliocenici, dove predominano le sabbie soprattutto nelle zone a maggiore altitudine. Altri suoli, in particolare nei versanti che scendono verso la Valdichiana, si sviluppano su sedimenti continentali del Pleistocene antico.

La litologia del territorio è quindi caratterizzata da sabbie e argille marine, con presenza di conglomerati nella parte ad est del territorio. Le sabbie sono caratteristiche di Montepulciano e in Toscana si ritrovano così diffuse solo a San Gimignano, mentre sono pressoché assenti sia a Montalcino che nel Chianti Classico.

In sintesi, complessivamente si distinguono 4 tipologie di suolo: quelli evoluti sul pliocene marino sabbioso (serie pedologica cosiddetta Cusona, Strada e San Gimignano) o limo-argilloso (serie Quercia e Monte, quest'ultima poco produttiva ed a maturazione precoce) con disponibilità idriche crescenti, e quelli su pleistocene da paleosuoli o suoli recenti (serie Poggio Golo, Nottola e Valiano, che favorisce una maggiore produttività delle piante).

Per caratteristiche chimiche i suoli del Pliocene sabbioso presentano bassa capacità di scambio cationico e conducibilità, con valori medi di calcare; sul pliocene limo-argilloso e argilloso si rilevano valori più elevati di calcare e di conducibilità; i suoli evoluti su sedimenti del pleistocene sono simili tra loro per capacità di scambio cationico, in genere elevata, e si differenziano per il contenuto in calcare totale ed attivo, maggiore nei suoli recenti.

Dal punto di vista meteorologico la zona è caratterizzata da un clima mediterraneo. Le temperature più elevate si rilevano in luglio e agosto, mentre nel periodo seguente si registrano valori più bassi, che favoriscono l'evoluzione qualitativa aromatica e fenolica delle uve. L'indice Winkler è mediamente pari a 1900°, con livelli inferiori alla maggiore altitudine dove si attesta a 1750°.

Le piogge medie rilevate da stazioni meteorologiche presenti sul territorio, su base pluriennale, sono pari a 690 mm in gran parte del territorio, e solo nella zona sud arrivano a 740 mm. La massima intensità piovosa si registra in ottobre e novembre, mentre l'estate è tendenzialmente asciutta.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

Le radici della viticoltura e dell'enologia sono parte integrante del territorio, della cultura, della storia, dell'economia e delle tradizioni locali di Montepulciano.

Assieme al vino nobile, e storicamente ancora prima di esso, il comprensorio era ben noto per la produzione di un vino giovane da pasto, non sottoposto a lunga maturazione, come riportato in diversi documenti antecedenti al 1787, data della prima citazione del vino nobile.

Sante Lancerio, storico e soprattutto bottigliere del Papa Paolo III, riporta nei suoi resoconti al seguito del Papa dettagliate descrizioni dei vini ed in proposito scrive «Il Vino di Montepulciano è perfettissimo tanto il verno quanto la state, et meglio è il rosso la state, io ne son certo.»

Il vino di Montepulciano ha assunto fama internazionale fino dal 1600, quando fu celebrato da Francesco Redi come «Re di ogni vino», e nel corso dei secoli la viticoltura ha poi sempre mantenuto il ruolo di coltura principale con una importante funzione di presidio, difesa e valorizzazione del territorio, anche sotto l'aspetto paesaggistico.

Nel corso del secolo scorso la produzione di vini rossi si è orientata verso vie diverse e complementari, in grado di esaltare le potenzialità del territorio sia con la produzione di un vino a lunga maturazione in legno, ricco di alcol e struttura, sia con l'ottenimento di un vino più giovane, fruttato e leggero, in grado di preservare l'integrità dei profumi primari e rappresentato dal «Rosso di Montepulciano», la cui produzione non è in contrasto con il «Vino Nobile» ma anzi completa assieme al Vinsanto le tipicità storiche del territorio.

Il vino Rosso di Montepulciano ha ottenuto la denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 e di anno in anno ha visto incrementare la superficie iscritta all'albo e la produzione, attestata nelle ultime annate attorno a 18.000 hl.

Complessivamente l'incidenza dei fattori umani è da riferirsi all'individuazione ed affinamento nel tempo dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del disciplinare di produzione.

base ampelografica dei vigneti: il Sangiovese, in particolare il biotipo locale chiamato Prugnolo gentile, costituisce la base ampelografica del vino Rosso di Montepulciano. Il vitigno è coltivato da lungo tempo a Montepulciano e molti sono in proposito i riferimenti storico-bibliografici, tra questi risultano fondamentali quelli di Villifranchi (1773) e Cinelli (1873).

Tra i vitigni complementari si sono nel tempo individuate diverse varietà ad uva nera, sia del germoplasma autoctono (Canaiolo nero in particolare) che internazionale, in grado di esaltare le potenzialità del territorio e del vitigno base. È permesso anche l'impiego di una piccola percentuale di uve a bacca bianca, come tradizione negli uvaggi toscani.

le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura: le forme di allevamento tipiche, affermatesi nel tempo, sono tali da permettere una razionale disposizione delle piante sulla superficie, in modo da agevolare le operazioni colturali e contenere le rese entro i limiti produttivi previsti dal Disciplinare. Sono rappresentate da controspalliere con sistemi di potatura corta (cordone speronato), lunga (capovolto) o mista (Guyot).

I sesti d'impianto sono evoluti verso densità medio-alte, in genere con un minimo di 4.000 piante/ha ben oltre i limiti minimi previsti dal disciplinare.

le pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle consolidate in zona per la vinificazione di uve nere destinate alla produzione di vini rossi tranquilli, pronti per il consumo anche dopo pochi mesi dalla vendemmia e adatti ad una buona tenuta nel tempo, senza necessità di eccessive gradazioni alcoliche o di lunga maturazione in legno.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC Rosso di Montepulciano è riferita a una tipologia di vino rosso che dal punto di vista analitico e soprattutto organolettico presenta caratteristiche peculiari della zona di produzione, come riportato all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione.

In particolare i vini si presentano di colore rosso rubino intenso, evidenziano un profumo intenso con caratteristiche note primarie fruttate e floreali; al gusto sono mediamente strutturati, equilibrati ed eleganti.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

L'interazione tra i diversi fattori naturali ed umani ha permesso in primo luogo di conservare la connotazione viticola al territorio di Montepulciano, che nel tempo non ha subito l'urbanizzazione che ha caratterizzato diverse altre aree.

Il ruolo esercitato dall'ambiente di coltivazione sulle caratteristiche qualitative del vino è dimostrato dagli studi sul territorio e dalle indagini di zonazione svolte fino dal 1989 (Campostrini e Costantini, 1996), le quali hanno evidenziato come i suoli presenti nel territorio di produzione del vino Rosso di Montepulciano conferiscono in particolare al Sangiovese note sensoriali caratteristiche di amarena e viola.

Pur in presenza di diverse tipologie di suolo, la produttività e la qualità dell'uva nelle diverse situazioni viene modulata attraverso opportuni interventi antropici di tecnica colturale e di gestione del suolo, che vanno dalle lavorazioni meccaniche nei suoli meno fertili fino all'inerbimento in quelli che imprimono maggiore produttività. Tali interventi, sulla base di esperienze pluriennali, vengono eseguiti in modo da ricondurre la qualità delle uve vendemmiate a parametri uniformi ed idonei di maturazione.

L'orografia collinare e l'esposizione dei vigneti contribuiscono a determinare un mesoclima particolarmente favorevole alla coltivazione della vite.

Le piogge invernali e primaverili favoriscono il formarsi di una buona riserva idrica nei campi, mentre successivamente le scarse piogge estive (media del mese di luglio inferiore a 30 *mm)* determinano in genere una moderata carenza di acqua, la quale favorisce la fase di maturazione a discapito dell'accrescimento vegetativo delle piante.

L'elevata insolazione ed il livello termico raggiunto in luglio ed agosto favoriscono una regolare invaiatura dell'uva ed una predisposizione ottimale alla maturazione, mentre in settembre ed inizio ottobre l'elevata escursione termica tra giorno e notte, in particolare alle quote maggiori, favorisce la complessità aromatica e fenolica delle uve.

La secolare storia del vino di Montepulciano dall'epoca etrusca ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti bibliografici e reperti archeologici, è alla base del fattore umano di esperienze e coltura che nel tempo, in interazione con l'ambiente, hanno individuato, sviluppato e selezionato le pratiche più consone per la produzione enologica di qualità, sia per ottenere vini dal lungo invecchiamento, sia per la produzione di vini più giovani e fruttati.

Fino dalle origini remotissime Montepulciano fonde con il vino la sua storia, come testimonia una kylix (tazza da vino) rinvenuta nel 1868 in una tomba etrusca nei pressi della città.

Il documento più antico riferibile al vino di Montepulciano è del 789: il chierico Arnipert offre alla chiesa di San Silvestro sull'Amiata un pezzo di terra coltivata a vigna posta nel castello di Policiano. In seguito il ripetti nel suo «Dizionario storico e geografico della Toscana» cita un documento che risale al 1350, nel quale si stabiliscono le clausole per il commercio e l'esportazione del vino di Montepulciano.

Passando al XVII secolo, ricordiamo come Francesco Redi, insigne come medico, naturalista e poeta, esaltasse nel suo ditirambo «Bacco in Toscana» del 1685, con tanta efficacia il vino. Il Redi immagina che Bacco e Arianna elogino i migliori vini della Toscana: «Bella Arianna con bianca mano versa la manna di Montepulciano…», e conclude «Montepulciano d'ogni vino è Re!». Il poemetto ebbe un grande successo ed arrivò, di corte in corte, nelle mani di Guglielmo III re d'Inghilterra. Forse è proprio al Redi e alla celebrità che procurò ai vini toscani con il suo scritto che si deve la predilezione del re Guglielmo per questi vini. Ne è testimonianza il viaggio compiuto nel 1669 da una delegazione inglese nel Granducato di Toscana per procurare alla corte inglese il Moscadello di Montalcino ed il vino di Montepulciano.

Alla fine del XIX secolo è sentita l'esigenza dei istruire le maestranze per la gestione dei vigneti e delle cantine: nel 1882 viene istituita una scuola pratica di agricoltura e tuttora al confine con il vicino comune di Cortona è attivo un Istituto tecnico agrario.

La storia più recente del vino Rosso di Montepulciano è contraddistinta da un'evoluzione, in linea con i più moderni orientamenti produttivi, delle tecniche di gestione dei vigneti e della vinificazione. Le densità d'impianto sono quindi andate ad aumentare, in modo da ridurre la produzione unitaria di uva per pianta, e le forme di allevamento e potatura sono state orientate verso sistemi che favoriscono l'ottimale sviluppo vegeto-produttivo e un idoneo stato sanitario dell'uva. Allo stesso tempo, in cantina si sono ottimizzate le fermentazioni, non eccessivamente lunghe, il periodo di maturazione e l'impiego dei diversi contenitori, allo scopo di ottenere un vino da pasto dotato di media struttura, non eccessivamente alcolico e ricco di aromi primari.

Art. 10

Riferimenti alla struttura di controllo

10. 1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo: valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane, via Piave, 24 - 00187 - Roma - tel.: +39 06 45437975 - Fax: +39 06 45438908 - e-mail: info@valoritalia.it

10.2 La società Valoritalia S.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO *1*

Vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOC Rossi di Montepulciano.

1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsaglina N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D'Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiolo N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Groppello di Santo Stefano N.
36. Groppello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbech N.
41. Malvasia Bianca di Candia B.
42. Malvasia Bianca lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.
54. Moscato Bianco B.
55. Muller Thurgau B.
56. Orpicchio B.
57. Petit manseng B.
58. Petit verdot N.
59. Pinot Bianco B.
60. Pinot Grigio G.
61. Pinot Nero N.
62. Pollera Nera N.
63. Prugnolo Gentile N.
64. Pugnitello N.
65. Rebo N.
66. Refosco dal Peduncolo rosso N.
67. Riesling Italico B.
68. Riesling Renano B.
69. Roussane B.
70. Sagrantino N.
71. Sanforte N.
72. Sauvignon B.
73. Schiava Gentile N.
74. Semillon B.

75. Syrah N.
76. Tempranillo N.
77. Teroldego N.
78. Traminer Aromatico Rs
79. Trebbiano Toscano B.
80. Verdea B.
81. Verdello B.
82. Verdicchio Bianco B.
83. Vermentino B.
84. Vermentino Nero N.
85. Vernaccia di San Gimignano B.
86. Viogner B.

ALLEGATO *B*

Comunicazione di modifica ordinaria che modifica il documento unico «Rosso di Montepulciano».

Descrizione e motivi della modifica approvata.

Documento unico.

Nome del prodotto: rosso di Montepulciano.

Tipo di indicazione geografica: DOP - denominazione di origine protetta.

Categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino.

Descrizione dei vini:

rosso di Montepulciano;

colore: rosso rubino;

odore: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, persistente, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo (% *vol)*: 11,50;

acidità totale minima (g/l): 4,50;

acidità volatile massima (meq/l): 20,00;

estratto non riduttore minimo (g/l): 21,00.

Caratteristiche analitiche generali	
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:	
acidità totale minima	4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	20,00
Tenore massimo di anidrite solforosa totale (in milligrammi per litro)	

Pratiche di vinificazione:

a. Pratiche enologiche specifiche:

Rosso di Montepulciano

Pratica enologica specifica.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non può essere immesso al consumo prima del primo marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

b. Rese massime:

rosso di Montepulciano;

10,000 chilogrammi di uve per ettaro;

rosso di Montepulciano;

70 ettolitri per ettaro.

Zona geografica delimitata.

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, nella Regione Toscana.

È esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.

Varietà principale/i di uve da vino:

Sangiovese n. - Sangioveto;

Descrizione del legame/dei legami:

«Rosso di Montepulciano».

Il territorio di produzione è costituito in larga misura da sabbie plioceniche, dal punto di vista meteorologico la zona è caratterizzata da un clima mediterraneo che favorisce l'evoluzione qualitativa aromatica e fenolica delle uve. La base ampelografica dei vigneti è il Sangiovese, in particolare il biotipo locale chiamato Prugnolo gentile, allevato con la tipica forma della controspalliera. La secolare storia del vino di Montepulciano dall'epoca etrusca ai giorni nostri, è alla base del fattore umano di esperienze e cutura che nel tempo, in interazione con l'ambiente, hanno individuato, sviluppato e selezionato le pratiche più consone per la produzione enologica di qualità.

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti):

Rosso di Montepulciano - Etichettatura.

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione: è previsto l'inserimento dell'obbligo in etichetta del termine geografico più ampio «Toscana», in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Rosso di Montepulciano» al fine di informare i consumatori sulla precisa provenienza geografica dei vini.

20A02152

DECRETO 9 aprile 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Eurolab S.r.l., in Battipaglia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto di autorizzazione del 31 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 1º luglio 2017, con cui il laboratorio Eurolab S.r.l., ubicato in Battipaglia (Salerno) - via Brodolini snc - zona industriale, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 aprile 2020;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 febbraio 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Eurolab S.r.l., ubicato in Battipaglia (Salerno) - via Brodolini snc - zona industriale, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 dicembre 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Eurolab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa - Fixed acidity	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale - Total acidity	OIV-MA-AS313-01 R2015 (solo par. 5,2,)
Acidità volatile - Volatile Acidity	OIV-MA-AS313-02 R2015
Alcalinità delle ceneri - Alcalinité des cendres	OIV-MA-AS2-05 R2009
Anidride solforosa libera e totale / Total and free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A R2012
Calcio - Calcium	OIV-MA-AS322-04 R2009
Ceneri - Ashes	OIV-MA-AS2-04 R2009
Ferro - Iron	OIV-MA-AS322-05A R2009
Magnesio - Magnesium	OIV-MA-AS322-07 R2009
Pesticidi:Azoxystrobin, Benalaxyl, Boscalid, Carbendazim, Chlorpyrifos ethyl, Cyproconazole, Cyprodinil, Dimethomorph, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenitrothion, Fludioxonil, Flusilazole, Iprodione, Iprovalicarb, Mepanipyrim, Metalaxyl, Metrafenone, Oxadixyl, Penconazole, Procymidone, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufepyrad, Vinclozolin	OIV-MA-AS323-08 R2012
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Piombo - Lead	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame - Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio - Sodium	OIV-MA-AS322-03A R2009
Solfati - Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico - Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A R2016
Zinco - Zinc	OIV-MA-AS322-08 R2009

20A02171

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 7 aprile 2020.

Ammissione della prassi di mercato relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato. (Delibera n. 21318).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF») e successive modifiche;

Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 («MAR»), che ha abrogato la direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 908/2016 della Commissione del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura ed i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione;

Vista la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, con la quale la Consob aveva ammesso, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera *c)* del TUF, la prassi di mercato attinente all'attività di sostegno della liquidità del mercato («Prassi n. 1»);

Vista la relazione annuale sull'applicazione delle prassi di mercato ammesse nell'Unione («*Report to the Commission on the application of accepted market practices*») che, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 10, MAR, l'ESMA deve trasmettere alla Commissione europea, pubblicata in data 13 dicembre 2019;

Considerato che, ai sensi degli articoli 185, comma 1-*bis*, e 187-*ter*, comma 4 del TUF, le violazioni indicate dai predetti articoli non sono punite, o assoggettate a sanzione amministrativa, qualora si dimostri di avere agito per motivi legittimi ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera *c)* del TUF, per «Prassi di mercato ammessa» si intende una prassi ammessa dalla Consob conformemente all'art. 13, MAR;

Considerato che ai sensi dell'art. 73 del regolamento Consob n. 20249/2017 (regolamento Mercati) «La Consob provvede alla istituzione di prassi di mercato ammesse nei modi e nei tempi previsti dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo conto dei criteri ivi indicati»;

Considerato che l'art. 13, paragrafo 3, MAR, prevede che «Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente notifica all'ESMA ed alle altre autorità competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. La notifica è trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa»;

Considerato che in data 9 settembre 2016 ed in data 4 novembre 2016 la Consob ha notificato all'ESMA di volersi avvalere della facoltà di mantenere in vigore la Prassi n. 1 e di avere intenzione di rivederne le condizioni, consentendo all'ESMA di sospendere il procedimento per l'emanazione del prescritto parere, che la stessa Autorità deve esprimere entro due mesi dalla notifica ricevuta;

Considerato che, per effetto dei sopravvenuti mutamenti del quadro giuridico di riferimento, è opportuno modificare la Prassi n. 1, precedentemente ammessa con la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009;

Valutate le osservazioni pervenute alla Consob, in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 21 settembre 2018 dalle associazioni di categoria e dagli altri partecipanti al mercato, come rappresentate nella relazione illustrativa dell'8 aprile 2019;

Considerato che in data 18 aprile 2019 la Consob ha notificato all'ESMA, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3, MAR, il testo della Prassi n. 1 pubblicato ad esito della consultazione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 13, paragrafo 4, MAR;

Considerato che, a seguito di interlocuzioni con l'ESMA e le altre autorità competenti nel corso del processo di rilascio del prescritto parere, si è reso necessario apportare alcune modifiche al testo della Prassi n. 1 pubblicato ad esito della consultazione;

Considerato che in data 22 novembre 2019 la Consob ha notificato all'ESMA, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3, MAR, un testo rivisto della Prassi n. 1, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 13, paragrafo 4, MAR;

Considerato che in data 22 gennaio 2020 l'ESMA ha approvato il parere di cui all'art. 13, paragrafo 4, MAR, nel quale è indicato che la Prassi n. 1, nel testo notificato in data 22 novembre 2019, è compatibile con i criteri di cui all'art. 13, paragrafo 2, MAR, e con il regolamento delegato (UE) n. 908/2016 della Commissione del 26 febbraio 2016;

Considerato che il testo in inglese della Prassi n. 1 oggetto del parere dell'ESMA è stato pubblicato in data 31 gennaio 2020 sul sito internet dell'ESMA ed in data 3 febbraio 2020 sul sito internet della Consob;

Considerato che è opportuno consentire ai soggetti interessati l'eventuale adeguamento dei contratti di liquidità in corso alle nuove previsioni entro un congruo periodo di tempo;

Delibera:

Art. 1.

Ammissione della Prassi n. 1

1. È istituita, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, la prassi di mercato ammessa relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato («Prassi n. 1»), indicata nell'accluso documento, redatto secondo il formato previsto dall'Allegato al regolamento delegato (UE) n. 908/2016 della Commissione del 26 febbraio 2016, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. È disposta la cessazione della prassi di mercato relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato precedentemente ammessa con la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet della Consob. Essa entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2020

Il Presidente: SAVONA

ALLEGATO

Prassi di mercato inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato (Prassi n. 1)

Definizioni

1. Ai fini della presente prassi si intendono per:

a) strumenti finanziari: le azioni o le quote/azioni di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) italiani su richiesta o autorizzazione dell'emittente; gli strumenti finanziari azionari si distinguono in liquidi, se rispettano le condizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 567/2017 della Commissione, ed illiquidi, in caso contrario;

b) emittente (beneficiario della prassi): l'emittente azioni od i soggetti in rapporto di controllo con tale emittente autorizzati dall'emittente a sottoscrivere il contratto; nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, l'Oicr medesimo, sebbene gli obblighi derivanti dall'attività siano espletati dal gestore;

c) intermediario: l'intermediario abilitato ai servizi ed alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 58/1998 (Tuf) che sottoscrive il contratto;

d) contratto: il contratto di sostegno della liquidità tra l'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche il gestore, e l'intermediario, relativo agli strumenti finanziari;

e) attività svolta con rischio per l'emittente: l'attività di sostegno della liquidità posta in essere dall'intermediario su incarico dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, qualora i risultati economici derivanti dall'attività di negoziazione svolta in esecuzione del contratto ricadano su questi ultimi;

f) attività svolta con rischio per l'intermediario: l'attività di sostegno della liquidità posta in essere dall'intermediario su incarico dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, qualora i risultati economici derivanti dall'attività di negoziazione svolta in esecuzione del contratto ricadano sull'intermediario;

g) mercato: mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF) italiano sul quale viene posta in essere l'attività.

Il contratto

2. La prassi consente ad un emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche al gestore, di concludere un contratto con un intermediario al fine di sostenere sul mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità degli strumenti finanziari così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.

3. L'intermediario deve essere membro dei mercati in cui è svolta l'attività e deve inserire direttamente le proposte di negoziazione nel mercato.

4. Il rapporto tra l'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche il gestore, e l'intermediario è formalizzato nel contratto, che è stipulato in forma scritta. Può essere stipulato soltanto un contratto per ciascuno strumento finanziario.

5. Il contratto può prevedere che l'attività sia svolta con rischio per l'emittente o con rischio per l'intermediario. In ambedue i casi gli strumenti finanziari e/o la liquidità utilizzati ai fini della prassi devono sottostare ai limiti di cui al paragrafo 7 e possono essere di proprietà dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, ovvero dell'intermediario.

6. L'intermediario deve mantenere separata registrazione di tutte le informazioni attinenti agli ordini conferiti o immessi sul mercato, alle relative operazioni concluse ed alle movimentazioni di liquidità poste in essere nell'ambito dell'attività svolta sia nel caso in cui l'attività è svolta con rischio per l'emittente sia nel caso in cui è svolta con rischio per l'intermediario. A tal fine l'intermediario intesta all'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche al gestore, o a sé stesso uno specifico conto di deposito titoli ed un collegato conto corrente che includono la denominazione dell'emittente e la dicitura «contratto di liquidità». Le registrazioni sono conservate per almeno cinque anni.

6-*bis*. L'intermediario deve disporre di risorse per le attività di *compliance* e di *auditing* necessarie per monitorare ed assicurare in qualsiasi momento la conformità del proprio comportamento alle condizioni fissate per la prassi di mercato ammessa.

7. Il contratto deve stabilire limiti massimi alle risorse (strumenti finanziari e/o liquidità) allocate per lo svolgimento dell'attività proporzionati e commisurati alla finalità del contratto sia per le posizioni aperte in acquisto od in vendita, sia per quelle detenute all'inizio dell'attività.

Tali limiti devono essere:

a) per gli strumenti finanziari liquidi, non superiori al 200% della media del controvalore degli scambi nel mercato nei trenta giorni antecedenti l'avvio dell'attività ed, in ogni caso, non superiori ad euro 20 milioni;

b) per gli strumenti finanziari illiquidi, all'1% del valore degli strumenti finanziari emessi calcolato all'inizio del giorno di avvio dell'attività o al 500% della media indicata alla lettera *a)* ed, in ogni caso, non superiori ad euro 1 milione. Il limite dell'1% è calcolato all'inizio del giorno in cui ha avvio l'attività ed aggiornato in occasione di ogni importante variazione degli strumenti finanziari emessi.

Qualora l'attività sia svolta in più mercati, tali limiti sono calcolati rispetto al mercato più liquido.

Qualora il periodo indicato alla lettera *a)* non sia applicabile, si applica un altro equivalente periodo precedente l'inizio dell'attività.

I limiti tengono conto delle posizioni non chiuse e delle risorse trasferite al termine dell'esecuzione di altri contratti, secondo quanto previsto dal paragrafo 9.

8. Le risorse allocate per lo svolgimento dell'attività devono essere utilizzate esclusivamente a tale scopo. Gli strumenti finanziari acquistati ovvero messi a disposizione dell'intermediario da parte dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, non possono essere utilizzati al fine di costituire partecipazioni durature. Il contante messo a disposizione dell'intermediario da parte dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del

gestore, non può essere trasferito a questi ultimi se non al temine dell'attività previsto dal contratto. Gli strumenti finanziari acquistati o messi a disposizione dell'intermediario da parte dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, non possono essere destinati ad altre finalità prima del temine dell'attività previsto dal contratto. Resta ferma l'applicazione dell'art. 132 del Tuf.

9. Gli strumenti finanziari acquistati (venduti) in esecuzione del contratto, e quindi non quelli che eventualmente costituiscono la posizione iniziale, devono essere venduti (acquistati) sul mercato entro il termine del contratto, salvo la possibilità di chiusura delle medesime posizioni entro un periodo di tempo successivo al termine del contratto, ove tale possibilità sia prevista nel medesimo contratto, rispettando le condizioni della presente prassi. Nel caso in cui l'attività sia posta in essere con strumenti finanziari o liquidità messi a disposizione dell'intermediario da parte dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, il contratto può in alternativa prevedere il trasferimento degli stessi ad altro intermediario intestatario di un nuovo contratto di liquidità. L'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche il gestore, che intende procedere di propria iniziativa alla risoluzione anticipata del contratto ne dà notizia all'intermediario con congruo anticipo, tenuto conto delle informazioni disponibili in merito alla dimensione delle posizioni aperte dallo stesso intermediario e della liquidità del mercato.

Le condizioni di indipendenza dell'intermediario

10. L'intermediario decide le operazioni su strumenti finanziari in modo indipendente. L'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche il gestore, non deve fornire indicazioni specifiche sull'operatività, salvo per adempiere a quanto richiesto nel paragrafo 21. L'intermediario non deve essere in rapporto di controllo con l'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche con il gestore, e deve decidere le operazioni di compravendita indipendentemente da interessi, in relazione all'andamento delle quotazioni degli strumenti finanziari, dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, o dei soggetti in rapporto di controllo con questi ultimi.

11. L'intermediario deve essere organizzato in modo tale che le decisioni operative inerenti all'attività oggetto della prassi siano indipendenti dagli interessi connessi ai servizi ed alle attività di investimento svolti ed, in particolare, dagli ordini di negoziazione che l'intermediario riceve dai clienti o che dispone per conto dei clienti (compresi gli eventuali ordini di negoziazione che l'intermediario riceve dall'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche dal gestore, al di fuori dei rapporti disciplinati dalla presente prassi) o per i conti propri o nell'ambito dell'attività di *specialist*, e viceversa.

12. L'attività di sostegno della liquidità può essere svolta in modo non separato dalle attività indicate nel paragrafo 21 (programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) n. 1052/2016 o da eventuali altre prassi di mercato ammesse) poste in essere dallo stesso intermediario sugli strumenti finanziari presso il mercato. Resta fermo quanto previsto nel paragrafo 6 in merito alla registrazione separata delle informazioni ivi indicate.

13. L'unità operativa dell'intermediario incaricata di decidere l'operatività non deve ricevere dall'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche dal gestore, alcuna informazione privilegiata.

14. Le modalità di remunerazione dell'intermediario devono essere coerenti con la finalità dell'attività, non devono alterare l'effettiva esposizione al rischio di ciascuna parte come definita nel contratto e non devono incentivare l'intermediario ad influenzare i prezzi o gli scambi. A titolo di esempio, non esaustivo, non risultano coerenti con le citate finalità: la mancanza di un tetto relativo al controvalore massimo per le commissioni riferite a ciascuna operazione ed all'intera attività e la dipendenza della componente variabile della remunerazione da indicatori relativi alle variazioni di prezzo. La componente fissa della remunerazione deve essere prevalente sull'eventuale componente variabile, che non può essere superiore al 15% di quella totale.

Le condizioni operative

15. Sostenere la liquidità comporta l'inserimento nel mercato di proposte di negoziazione con la continuità ritenuta necessaria così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e da evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.

16. In condizioni ordinarie, l'intermediario inserisce le proposte di negoziazione in ambedue i lati del mercato, non necessariamente ai prezzi migliori ed in modo simmetrico. Tendenzialmente, nel corso del rapporto il numero di strumenti finanziari acquistati deve essere pari a quello degli strumenti finanziari venduti. Pertanto, l'intermediario deve chiudere le posizioni aperte non appena se ne presenti l'opportunità, ossia evitando di protrarre nel tempo le posizioni aperte, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di liquidità del mercato e del confronto tra i prezzi correnti ed i prezzi di carico delle predette posizioni. Tutte le posizioni aperte su un mercato devono essere chiuse nel medesimo mercato. Eventuali incroci, con specifiche controparti, di proposte di negoziazione di segno opposto per quantitativi e/o prezzi predeterminati (c.d. *pre-arranged trades*) nonché operazioni fuori del mercato (c.d. blocchi) non sono coperti dalla prassi, pertanto non concorrono ai fini della quantificazione delle posizioni aperte e ad essi non si applicano, tra l'altro, i limiti operativi e gli obblighi di trasparenza.

17. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate dal lato degli acquisti in fase di negoziazione continua non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite o modificate.

17-*bis*. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate in fase di asta dal lato degli acquisti deve essere inferiore al prezzo teorico dell'asta. Se il prezzo teorico non si è ancora formato, il prezzo delle proposte inserite o modificate in fase di asta segue la condizione indicata nel paragrafo 17, eventualmente riferita alle operazioni concluse nella seduta di negoziazione precedente. In ogni caso le proposte di negoziazione sono inserite, modificate o cancellate in fase di asta a condizione che non influenzino il prezzo finale dell'asta e che gli altri partecipanti abbiano il tempo sufficiente per reagire.

18. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate dal lato delle vendite in fase di negoziazione continua non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite o modificate.

18-*bis*. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate in fase di asta dal lato delle vendite deve essere superiore al prezzo teorico dell'asta. Se il prezzo teorico non si è ancora formato, il prezzo delle proposte inserite o modificate in fase di asta segue la condizione indicata nel paragrafo 18, eventualmente riferita alle operazioni concluse nella seduta di negoziazione precedente. In ogni caso le proposte di negoziazione sono inserite, modificate o cancellate in fase di asta a condizione che non influenzino il prezzo finale dell'asta e che gli altri partecipanti abbiano il tempo sufficiente per reagire.

19. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 17, 17-*bis*, 18 e 18-*bis*, le proposte di negoziazione inserite nel mercato e le operazioni ivi concluse dallo stesso intermediario al di fuori dell'attività di sostegno della liquidità sono valutate come «indipendenti» ove siano rispettate le condizioni di indipendenza indicate nei paragrafi 10, 11, 13 e 14. Non sono «indipendenti» le proposte inserite e/o le operazioni concluse dall'intermediario nell'ambito dell'eventuale svolgimento, in modo non separato, delle attività connesse ad eventuali incarichi ricevuti in occasione di programmi di acquisto di azioni proprie inclusi quelli effettuati in conformità alle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) n. 1052/2016 o di altre prassi di mercato ammesse (paragrafo 21).

20. Per gli strumenti finanziari illiquidi, il numero di strumenti finanziari acquistati o venduti su un mercato in un giorno di negoziazione non deve essere superiore al 25% della media giornaliera di tali strumenti finanziari scambiati sul medesimo mercato nei venti giorni di negoziazione precedenti. Se, ad esempio, la media giornaliera di strumenti finanziari scambiati nel mercato è di 100, in un giorno di negoziazione la somma degli strumenti finanziari acquistati e venduti dall'intermediario non deve essere superiore a 25. In deroga a tale limite, l'intermediario può comunque effettuare compravendite in un giorno fino ad un controvalore di euro 20.000 (c.d. *hard threshold*).

20-*bis*. Per gli strumenti finanziari liquidi la percentuale sopra indicata è del 15%.

21. Nel caso in cui sia in corso un programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) n. 1052/2016 o da eventuali altre prassi di mercato ammesse, il numero di strumenti finanziari acquistati dall'intermediario da considerare ai fini dei limiti quantitativi indicati nei paragrafi 20 e 20-*bis* include quello degli strumenti finanziari acquistati dall'emittente nell'ambito dei predetti programmi di acquisto. A tal fine l'emittente o,

nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche il gestore, conferisce le necessarie istruzioni all'intermediario prima dell'inizio delle negoziazioni sul mercato.

22. (… *omissis* …).

23. L'intermediario, per gli effetti della presente prassi, non deve operare:

nel caso di IPO o di offerte sul mercato secondario, nei periodi in cui può avere luogo l'attività di stabilizzazione di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 e al regolamento delegato (UE) n. 1052/2016;

nel caso gli strumenti finanziari siano oggetto di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, dalla data di annuncio dell'offerta al termine del periodo di adesione; è consentito tuttavia all'intermediario aderire all'offerta mediante consegna dei titoli acquistati nel corso dell'attività;

nel caso in cui lo strumento finanziario sia negoziato esclusivamente in fase di asta in base alle regole del mercato o di provvedimenti straordinari adottati dal gestore del mercato.

La trasparenza in merito al contratto ed all'operatività

24. In occasione della conclusione del contratto l'emittente deve comunicare senza indugio al pubblico: l'avvenuta conclusione del contratto; i dati identificativi dell'intermediario; se l'attività è svolta con rischio per l'Emittente o per l'intermediario; la modalità di remunerazione dell'intermediario (fissa o in parte variabile); gli strumenti finanziari a cui si applica la prassi; se gli strumenti finanziari rientrano nella categoria degli strumenti finanziari liquidi ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 567/2017 della Commissione od in quella degli strumenti finanziari illiquidi (paragrafo 1, lettera *a)*); i mercati sui quali viene posta in essere l'attività; la data di inizio dell'attività di sostegno della liquidità; la durata dell'attività; le situazioni o le condizioni che determinano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione dell'attività; il numero degli strumenti finanziari e/o l'ammontare di liquidità da utilizzare ai fini della prassi, messi a disposizione da parte dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, o dell'intermediario; altre eventuali condizioni rilevanti del contratto.

25. Qualsiasi variazione delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 24 deve essere resa pubblica senza indugio.

26. L'intermediario informa l'emittente sulla situazione corrente dei conti di cui al paragrafo 6 con la opportuna periodicità ma solo al di fuori degli orari di negoziazione degli strumenti finanziari. Nel caso in cui l'attività sia svolta con strumenti finanziari di proprietà dell'emittente, o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, l'intermediario deve stabilire una procedura per l'immediata comunicazione a questi ultimi delle operazioni effettuate, affinché possano adempiere agli obblighi di comunicazione al pubblico ed alla Consob previsti dalla disciplina.

27. Sia nel caso in cui l'attività è svolta con rischio per l'emittente sia nel caso in cui l'attività è svolta con rischio per l'intermediario, l'intermediario comunica all'emittente entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre il numero ed il controvalore degli strumenti finanziari sia acquistati sia venduti nel trimestre in ciascun mercato, specificando per ciascuna seduta di negoziazione: data; differenziale medio tra i prezzi delle migliori proposte di negoziazione in vendita e dei prezzi in acquisto (c.d. *bid-ask spread*), come calcolato dall'intermediario in base alle proprie modalità operative; quantitativo di strumenti finanziari complessivamente acquistati e relativa percentuale rispetto al totale degli scambi sul mercato; quantitativo strumenti finanziari complessivamente venduti e relativa percentuale rispetto al totale degli scambi sul mercato; controvalore degli strumenti finanziari complessivamente acquistati; controvalore degli strumenti finanziari complessivamente venduti; prezzo minimo, prezzo massimo e prezzo medio dei contratti di acquisto; prezzo minimo, prezzo massimo e prezzo medio dei contratti di vendita; numero di operazioni eseguite; dimensione media delle operazioni eseguite; posizione complessiva in strumenti finanziari detenuta alla fine della seduta sul conto di deposito titoli indicato nel paragrafo 6.

Le informazioni sopra indicate sono trasmesse dall'intermediario utilizzando l'apposito modello disponibile nel sito Consob alla pagina http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/regolamento-abusi-di-mercato

L'emittente pubblica senza indugio le informazioni ricevute dall'intermediario indicando nell'oggetto «Comunicazione trimestrale sull'attività di sostegno della liquidità».

27-*bis*. Quando l'attività cessa l'emittente deve comunicare senza indugio al pubblico: l'avvenuta cessazione dell'attività; i motivi o le cause della cessazione; le informazioni di cui al paragrafo 27 in relazione al periodo successivo all'ultima comunicazione trimestrale. Nel comunicato è indicato nell'oggetto «Cessazione dell'attività di sostegno della liquidità».

28. Le informazioni di cui ai paragrafi 24, 25, 27 e 27-*bis* sono trasmesse al pubblico con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Le comunicazioni alla Consob ed alla società di gestione del mercato

29. Il contratto deve essere trasmesso senza indugio, e comunque prima dell'inizio dell'attività, alla Consob ed alla società di gestione del mercato, anche in occasione di qualsiasi variazione.

30. Contestualmente alla pubblicazione, l'emittente comunica alla Consob le informazioni di cui ai paragrafi 27 e 27-*bis* via Pec all'indirizzo consob@pec.consob.it specificando come destinatario «Divisione mercati» e indicando all'inizio dell'oggetto «Prassi di mercato: sostegno della liquidità».

MOTIVO PER IL QUALE LA PRASSI POTREBBE CONFIGURARE UNA MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

L'attività di sostegno della liquidità potrebbe produrre indicazioni fuorvianti per i partecipanti al mercato. Essendo posta in essere dall'intermediario per conto dell'emittente, o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, l'attività potrebbe favorire gli interessi di questi ultimi, quali, in particolare, quello all'aumento dei prezzi degli strumenti finanziari.

La riduzione dei movimenti dei prezzi derivante dall'attività di sostegno della liquidità potrebbe, inoltre, condurre a livelli artificiali di prezzo.

La prassi non beneficia dell'esenzione dai divieti di abuso di mercato di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 ed all'art. 1, paragrafo 3 della direttiva 2014/57/UE.

ELENCO DEI CRITERI PRESI IN CONSIDERAZIONE PER L'AMMISSIONE DELLA PRASSI

a) *Grado di trasparenza rispetto al mercato*

Conclusione dell'autorità competente e motivazione

In aggiunta alla eventuale applicazione degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in tema di acquisto di azioni proprie, l'emittente assicura un'adeguata trasparenza, con le modalità previste per la diffusione delle informazioni privilegiate, in merito agli elementi essenziali del contratto ed alle eventuali variazioni, come indicato nei paragrafi 24, 25, 26, 27-*bis* e 28.

L'emittente pubblica inoltre trimestralmente, con le medesime modalità, le informazioni ricevute dall'intermediario sull'operatività svolta nel periodo, come indicato nel paragrafo 27.

Il contratto e le eventuali successive modifiche sono trasmessi alla Consob ed alla società di gestione del mercato senza indugio, come indicato nel paragrafo 29.

In aggiunta, l'emittente fornisce trimestralmente alla Consob informazioni di dettaglio sull'attività svolta, come indicato nel paragrafo 30. Rimane fermo che la Consob può richiedere informazioni all'intermediario ed all'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche al gestore, ai sensi della disciplina generale.

b) *Livello delle garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione fra la domanda e l'offerta*

Conclusione dell'autorità competente e motivazione

La prassi non inibisce la regolare interazione fra la domanda e l'offerta. Le operazioni effettuate dall'intermediario ai sensi della prassi costituiscono infatti reazioni ad ordini che, rispetto ai quantitativi ed alle dimensioni del mercato, creano uno sbilanciamento tra la domanda e l'offerta.

Il contratto facilita l'interazione fra la domanda e l'offerta e può costituire un fattore chiave di tale interazione in quanto la sua finalità è proprio quella di sostenere la liquidità di strumenti finanziari che altrimenti sarebbero meno liquidi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.

La circostanza che, come indicato nei paragrafi 1c), 3, 6, 6-*bis*, 10, 11, 12, 13 e 14, l'attività sia svolta da un intermediario indipendente soggetto alla vigilanza della Consob e che è anche membro del mercato favorisce la regolarità del gioco delle forze di mercato.

Inoltre, i limiti operativi indicati nei paragrafi 7, 16, 17, 17-*bis*, 18, 18-*bis*, 20, 20-*bis*, 21 e 23 e le modalità di remunerazione dell'intermediario indicate nel paragrafo 14 riducono la possibilità che l'attività incida sul processo di formazione dei prezzi e sulla corretta interazione tra domanda e offerta.

c) *Impatto sulla liquidità e sull'efficienza del mercato*

Conclusione dell'autorità competente e motivazione

La finalità della prassi è specificamente quella di migliorare la liquidità e l'efficienza operativa ed informativa del mercato.

La trasparenza trimestrale dell'operatività effettuata, indicata nel paragrafo 27, sui quantitativi negoziati, la frequenza delle operazioni, i prezzi dei contratti conclusi, il *bid-ask spread* ed il confronto di tali dati con altri pubblicamente disponibili sullo strumento finanziario o su strumenti finanziari comparabili consentono, inoltre, ai partecipanti al mercato di individuare se eventuali movimenti dei prezzi causati dall'attività di sostegno della liquidità non siano coerenti con i fondamentali.

d) *Meccanismo di negoziazione del mercato interessato e possibilità dei partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo ed adeguato alla nuova situazione creata dalla prassi stessa*

Conclusione dell'autorità competente e motivazione

Nello svolgere l'attività di sostegno della liquidità, l'intermediario deve operare sul mercato in conformità alle modalità ed agli orari di negoziazione ivi previsti. Non sono ammesse operazioni fuori mercato.

La possibilità che l'attività incida sul processo di formazione dei prezzi è ridotta dai limiti operativi indicati nei paragrafi 7, 16, 17, 17-*bis*, 18, 18-*bis*, 20, 20-*bis*, 21 e 23 e dalle modalità di remunerazione dell'intermediario indicate nel paragrafo 14.

Grazie alla liquidità che offre ai partecipanti al mercato, l'attività favorisce la valutazione degli strumenti finanziari ed il corretto funzionamento del mercato.

La modalità di pubblicazione delle informazioni indicata nel paragrafo 28, analoga a quella prevista per le informazioni privilegiate, consente ai partecipanti al mercato di essere tempestivamente e simmetricamente a conoscenza delle informazioni necessarie per una corretta valutazione degli strumenti finanziari.

I limiti previsti per l'operatività in sede di asta o mentre è in corso un programma di acquisto di azioni proprie, indicati nei paragrafi 17, 17-*bis*, 18, 18-*bis* e 21, e le condizioni che sospendono temporaneamente l'esecuzione dell'attività, indicati nel paragrafo 23 (in caso di acquisto di IPO, offerte pubbliche, aumenti di capitale, ecc.), riducono il rischio che l'attività alteri in tali periodi la corretta percezione da parte del pubblico dei movimenti di prezzi e quantitativi scambiati.

e) *Rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, nei quali è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta l'Unione*

Conclusione dell'autorità competente e motivazione

La prassi prevede diversi meccanismi finalizzati a proteggere l'integrità del mercato. Questi meccanismi riguardano misure sull'indipendenza delle decisioni operative e sulla riduzione dei conflitti di interessi nonché condizioni volte ad evitare indesiderati effetti sui prezzi delle operazioni concluse in esecuzione della prassi.

L'operatività posta in essere dall'intermediario è, inoltre, oggetto di comunicazione periodica alla Consob e le risorse allocate per l'esecuzione dell'attività devono essere commisurate e proporzionate all'obiettivo di sostenere la liquidità.

Il contratto stabilisce l'indipendenza dell'intermediario dall'emittente, o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche dal gestore, il quale non deve fornire all'intermediario alcuna indicazione finalizzata a guidare gli interventi in acquisto o in vendita degli strumenti finanziari. Le decisioni operative dell'intermediario devono essere indipendenti da interessi, in relazione all'andamento delle quotazioni degli strumenti finanziari, dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, o dei soggetti in rapporto di controllo con questi ultimi. L'intermediario non deve appartenere allo stesso gruppo di cui fa parte l'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche il gestore.

L'intermediario deve essere organizzato in modo tale che le decisioni operative, inerenti all'attività oggetto della prassi, siano indipendenti dagli interessi connessi ai servizi ed alle attività di investimento svolti ed, in particolare, dagli ordini di negoziazione che l'intermediario riceve dai clienti o che dispone per conto dei clienti (compresi gli eventuali ordini di negoziazione che l'intermediario riceve dall'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche dal gestore, al di fuori dei rapporti disciplinati dalla prassi) o per i conti propri o nell'ambito dell'attività di *specialist*, e viceversa. Inoltre, le modalità di remunerazione dell'intermediario devono rispettare il limite indicato nel paragrafo 14 e sono rese note alla Consob ed alla società di gestione del mercato.

f) *Esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un'autorità competente o da altra autorità in particolare se la prassi ha violato norme o regole intese a prevenire abusi di mercato, o codici di condotta, sia sul mercato interessato che sui mercati direttamente o indirettamente connessi nell'Unione*

Conclusione dell'autorità competente e motivazione

Nell'esperienza della Consob non risultano (ipotesi di) violazioni della normativa in materia di abusi di mercato connesse all'attività di sostegno della liquidità attuata per il tramite di intermediari indipendenti.

Prassi simili a quella in esame sono state ammesse in altri Paesi UE.

g) *Caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l'altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati ed il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell'investitore al dettaglio*

Conclusione dell'autorità competente e motivazione

La prassi in esame riguarda strumenti finanziari negoziati a pronti su mercati nei quali la presenza di investitori al dettaglio può essere molto significativa. Tale circostanza non costituisce un rischio in quanto la prassi consente agli investitori al dettaglio di trovare controparti interessate ad acquistare e vendere strumenti finanziari. Pertanto, la prassi favorisce gli investitori al dettaglio.

20A02165

DELIBERA 7 aprile 2020.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di trasparenza societaria. (Delibera n. 21320).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, con il quale è stato emanato il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche "TUF")»;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo del codice civile;

Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013;

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche, recante il «Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio»;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «regolamento emittenti»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1) del TUF, definisce le PMI quali «(…) le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi (…)»;

Considerato che, nel caso in cui l'emittente sia una PMI, la soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del TUF, per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, è pari al cinque per cento;

Considerato che, per effetto del venir meno della qualifica di PMI in capo all'emittente, talune partecipazioni non precedentemente comunicate potrebbero trovarsi in una posizione di rilevanza in quanto comprese tra il tre per cento ed il cinque per cento;

Considerato che è opportuno introdurre un obbligo di comunicazione delle anzidette partecipazioni al fine di garantire la piena trasparenza informativa per il mercato e per l'autorità di vigilanza, in ordine agli assetti proprietari delle società quotate italiane;

Considerato che il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto all'art. 120 del TUF, il nuovo comma 4-*bis*, ai sensi del quale, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del dieci per cento, venti per cento e venticinque per cento del relativo capitale, il soggetto che effettua la comunicazione della partecipazione rilevante ai sensi del medesimo articolo è tenuto a dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi (di seguito «dichiarazione delle intenzioni»);

Considerato che la disposizione da ultimo citata attribuisce alla Consob il potere di individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni;

Considerato che è opportuno esercitare la predetta delega regolamentare al fine di esentare dall'obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni l'acquisto di partecipazioni, anche in strumenti finanziari, al ricorrere di specifiche circostanze, in presenza delle quali la normativa vigente prevede l'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto, ai sensi degli articoli 106 del TUF e 49 del regolamento emittenti, o di effettuare le comunicazioni previste in materia di assetti proprietari, ai sensi dell'art. 120 del TUF e della Parte III, Titolo III, Capo I del regolamento emittenti;

Considerato che la normativa italiana prevede che le società di gestione di OICVM e FIA non riservati ad investitori professionali possano investire in azioni di società quotate entro il limite del dieci per cento del capitale dell'emittente;

Considerato che è opportuno prevedere, in un'ottica di proporzionalità degli obblighi, l'esenzione dall'obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni per l'acquisto di partecipazioni, anche in strumenti finanziari, effettuato dai predetti gestori, nei casi di superamento delle soglie percentuali previste dall'art. 120, comma 4-*bis* del TUF;

Considerato che, al fine di garantire la parità di trattamento tra soggetti che si trovano in identiche condizioni, è opportuno estendere l'anzidetta esenzione anche ai FIA UE per i quali la normativa nazionale applicabile preveda un limite di investimento aggregato pari al dieci per cento del capitale e casi di sforamento di tale limite, equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana;

Considerato che è opportuno procedere inoltre ad una revisione del predetto regolamento emittenti, con particolare riferimento alle disposizioni regolamentari in materia di pubblicazione dei patti parasociali;

Considerate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del

regolamento emittenti, pubblicato in data 27 giugno 2019, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.

1. Nella Parte I, all'art. 2-*ter*, comma 2 del regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modifiche:

A) le parole: «, quali risultanti dall'elenco di cui al comma 5», sono soppresse;

B) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La variazione della qualifica di PMI è resa nota al pubblico con il comunicato diffuso a seguito dell'assemblea annuale di bilancio di cui agli articoli 2364 e 2364-*bis* del codice civile.».

2. Nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, all'art. 19-*quater*, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli intermediari di cui al comma 2 provvedono, nei confronti degli investitori stabiliti in Italia, all'adempimento degli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dall'art. 51, commi 1, 2, 3, 4, limitatamente al richiamo all'art. 67 del regolamento (UE) n. 565/2017, e 5 e dall'art. 60, commi 1, 2 e 3, limitatamente al richiamo all'art. 59 del regolamento (UE) n. 565/2017 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018».

3. Nella Parte II, Titolo II, Capo I, sono apportate le seguenti modifiche:

A) all'art. 35, comma 1, lettera *i)*, le parole: «dall'art. 1, comma 3 del Testo unico», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 1, comma 2-*ter*, lettera *a)* del Testo unico», e le parole: «strumento finanziario o», sono soppresse;

B) all'art. 41, comma 1, lettera *a)*, le parole: «dell'art. 66, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014», ed al comma 7, dopo le parole: «comunicate ai sensi», sono inserite le seguenti: «dell'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 o».

4. Nella Parte III, Titolo III, Capo I, sono apportate le seguenti modifiche:

A) all'art. 116-*terdecies*, comma 1:

1) la lettera *b1)* è sostituita dalla seguente:

«*b1)* "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari indicati nell'art. 1, commi 2 e 2-*bis* del Testo unico;»;

2) nella lettera *d)*, le parole: "dall'art. 1, comma 3 del Testo unico", sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 1, comma 2-*ter*, lettera *a)* del Testo unico", e le parole: "strumento finanziario o", sono soppresse;

3) nella lettera *d1)*:

a) le parole: "dall'art. 1, comma 3 del Testo unico", sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 1, comma 2-*ter*, lettera *a)* del Testo unico";

b) le parole: "strumento finanziario o", sono soppresse;

c) la parola: "diversi", è sostituita dalla seguente: "diverso"»;

4) la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente:

«*e)* "società di gestione": i gestori, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera *q-bis*) del Testo unico, che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE e/o nella direttiva 2011/61/UE ed i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE e/o della direttiva 2011/61/UE;»;

5) la lettera *f)*, è sostituita dalla seguente:

«*f)* "soggetti abilitati": i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)* del Testo unico, autorizzati all'esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell'Allegato I, Sezione A del Testo unico, ed i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria la medesima autorizzazione, nonché i gestori autorizzati a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 2009/65/UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE;»;

6) nella lettera *l)* le parole: «secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet», sono soppresse;

7) la lettera *m)*, è sostituita dalla seguente:

«*m)* "controparte centrale": uno dei soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lettera *w-quinquies*) del Testo unico;»;

B) nella Sezione I:

1) all'art. 117, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Chiunque, al momento della perdita della qualifica di PMI della società partecipata, detenga una partecipazione superiore al tre per centro ed inferiore al cinque per cento, ne dà comunicazione alla Consob ed alla società partecipata, entro il termine previsto dall'art. 121, comma 3-*bis*.»;

2) all'art. 119-*bis*, comma 3, lettera *c)*, le parole: «direttiva 2004/39/CE», sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2014/65/UE»;

3) all'art. 119-*ter*:

a) al comma 1, le parole: «potenziali, o una posizione lunga complessiva», sono sostituite dalle seguenti: «in strumenti finanziari», e le parole: «anche potenziali», sono sostituite dalle seguenti: «incluse le partecipazioni in strumenti finanziari»;

b) al comma 2, le parole: «potenziali, o una posizione lunga complessiva», sono sostituite dalle seguenti: «in strumenti finanziari»;

c) al comma 3, le parole: «potenziali, o una posizione lunga complessiva», sono sostituite dalle seguenti: «in strumenti finanziari»;

4) all'art. 120, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l'estratto previsto all'art. 122 del Testo unico pubblicato nei termini previsti dall'art. 121, comma 1, e con le modalità previste dagli articoli 129 e 130, comma 3.»;

5) all'art. 121, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Nei casi previsti dall'art. 117, comma 2-*bis*, la comunicazione indica la partecipazione detenuta alla data

del comunicato diffuso dall'emittente ai sensi dell'art. 2-*ter*, comma 2, secondo periodo, ed è effettuata, con le modalità indicate dal comma 2, entro quindici giorni di negoziazione decorrenti dalla suddetta data.»;

6) alla fine della Sezione, dopo l'art. 122-*bis*, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 122-*ter* *(Modalità di adempimento dell'obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni ed esenzioni)*. — 1. L'obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 120, comma 4-*bis* del Testo unico, al superamento delle soglie ivi indicate, non sussiste:

a) nei casi indicati dall'art. 49, comma 1, lettere *a)*, limitatamente all'ipotesi in cui un socio dispone da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'emittente quotato, *c)*, *d)* ed *h)*;

b) quando l'acquisto della partecipazione è anche idoneo a determinare l'obbligo di offerta ai sensi dell'art. 106, commi 1 o 1-*bis* del Testo unico, e ricorre una delle esenzioni previste dall'art. 49, comma 1, lettere *b)* o *g)*;

c) nei casi indicati dall'art. 119-*bis*, commi 3, lettere *a)*, *b)* e *c-ter*), 5 e 6;

d) fermo quanto previsto dall'ultima parte dell'art. 49, comma 1, lettera *d-bis*), se il raggiungimento od il superamento delle soglie è determinato da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente ai sensi dell'art. 85-*bis*;

e) per le società di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell'ambito delle attività di gestione di cui all'art. 116-*terdecies*, comma 1, lettera *e)*, esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, nonché per i FIA italiani non riservati ad investitori professionali e per i FIA UE la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all'investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non riservati ad investitori professionali;

f) se l'acquisto della partecipazione determina l'obbligo od è effettuato nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto o scambio comunicata al mercato.

2. La dichiarazione è effettuata entro i termini previsti dall'art. 121, mediante l'utilizzo del modello previsto nell'Allegato 4 in un formato elettronico ricercabile. Si applica l'art. 122.

3. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della lettera *c)*, la sussistenza di una causa di esenzione è indicata nel modello previsto nell'Allegato 4 per la comunicazione della partecipazione rilevante.».

5. Nella Parte III, Titolo III, Capo II, sono apportate le seguenti modifiche:

A) nella Sezione I, all'art. 127:

a) nel comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «copia integrale del patto», sono inserite le seguenti: «, in un formato elettronico ricercabile,»;

b) il comma 3, è abrogato;

B) all'art. 128:

1) al comma 1:

a) nella lettera *a)*, dopo le parole: «mediante trasmissione di copia integrale», sono inserite le seguenti: «, in un formato elettronico ricercabile,», e le parole: «il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;», sono soppresse;

b) la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente:

«*c)* la notizia del rinnovo e della cessazione del patto, anche alla scadenza, nonché delle variazioni tali da rendere il patto non più soggetto agli obblighi di cui all'art. 122 del Testo unico.»;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Copia dell'estratto e delle informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell'art. 131, è trasmesso alla Consob entro cinque giorni dalla pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione.»;

C) nella Sezione II, all'art. 130, comma 1, lettera *e)*, le parole: «e la data del deposito», sono soppresse;

D) all'art. 131, comma 1, dopo le parole: «soggetti aderenti al patto,», sono inserite le seguenti: «entro cinque giorni dal loro perfezionamento».

6. Nella Parte III, Titolo VII, Capo II, Sezione II, sono apportate le seguenti modifiche:

A) all'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera *b.3)*, le parole: «dall'art. 1, comma 3 del Testo unico», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 1, comma 2-*ter*, lettera *a)* del Testo unico»;

B) all'art. 152-*septies*, comma 3, lettera *d)*, le parole: «direttiva 2004/39/CE», sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2014/65/UE».

Art. 2.

Modifiche all'Allegato 4 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.

1. L'Allegato 4 del regolamento emittenti, è sostituito dal nuovo Allegato 4, recante i «Modelli di comunicazione *ex* art. 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998», accluso alla presente delibera.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2020

Il Presidente: SAVONA

Allegato 4

Modelli di comunicazione ex art. 120 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

Indice:

I - PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

- L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117, 117-*bis*, 118, 119, 122-*bis* e 122-*ter* del presente Regolamento ("**RE**") richiede l'utilizzo esclusivo dei modelli contenuti nel presente Allegato, da inviare contestualmente alla Consob e all'emittente. Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la compilazione e trasmissione del modello 120A alla Consob deve essere effettuata utilizzando il sistema dedicato di Teleraccolta.

- Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state: *a)* consegnate direttamente; *b)* spedite per lettera raccomandata A/R; *c)* trasmesse da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it dal soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo; *d*) trasmesse da casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo protocollo@consob.it purché sottoscritte con firma elettronica qualificata o firma digitale del soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo; e*)* inviate tramite Teleraccolta ed accompagnate dalla lettera di seguito descritta.

- Nei casi *a)* e *b)*, sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "*contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998*"; inoltre, considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata diffusione al mercato, si raccomanda che venga anticipata all'indirizzo di posta elettronica vigilanzaopaeassetti@consob.it ovvero via fax al n. +39 06 8477519.

- Nel caso di invio tramite Teleraccolta, il modello 120A deve essere compilato secondo le specifiche tecniche consultabili sul portale della Consob nell'area dedicata. Contestualmente al file in formato elettronico, deve essere inoltrata alla Consob una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante e dell'emittente oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e la firma del rappresentante legale del dichiarante. La lettera, accompagnata da una copia della ricevuta elettronica rilasciata dal sistema, deve essere trasmessa da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it.

- Gli obblighi informativi previsti dall'articolo 120 RE sono adempiuti, nel termine di cui all'articolo 121, comma 1, mediante apposita nota da inviare alla Consob da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero via raccomandata anticipata all'indirizzo di posta elettronica vigilanzaopaeassetti@consob.it, completa di tutti gli elementi informativi richiesti dallo stesso articolo 120.

II – MODELLI DI COMUNICAZIONE

MODELLO 120/A

NOTIFICA DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE IN AZIONI (ARTICOLO 117 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO 1.1 DICHIARANTE / SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA					
Persona fisica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale			**Persona giuridica** Ragione sociale Eventuale sigla sociale Forma giuridica Data di costituzione Codice fiscale Codice LEI		
Indirizzo di residenza o sede legale	Comune	CAP	Provincia	Stato	Telefono E-mail

Data dell'operazione: GG/MM/AAAA

Data della dichiarazione: GG/MM/AAAA ___

N. fogli complessivi: ___

Firma del dichiarante ovvero del legale rappresentante

____

Riferimenti da contattare per eventuali comunicazioni (nominativo, n. telefono, e-mail): ___________________________

Eventuali osservazioni: ___________________________

____

____

____

QUADRO 1.2 EMITTENTE QUOTATO OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE							
Ragione sociale Eventuale sigla sociale Forma giuridica Codice fiscale Codice LEI							
PARTE 1 - DIRITTI DI VOTO POSSEDUTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE				**PARTE 2 - DIRITTI DI VOTO EFFETTIVAMENTE ESERCITABILI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE**			
Totali posseduti (A) (A=B+C+D+E)		% sul totale del capitale sociale in diritti di voto		Totali effettivamente esercitabili		% sul totale del capitale sociale in diritti di voto	
Riferibili ad azioni odinarie possedute (B)		% sul totale dei diritti di voto ordinari		Diritti di voto ordinari effettivamente esercitabili		% sul totale dei diritti di voto ordinari	
Riferibili ad azioni privilegiate possedute (C)		% sul totale dei diritti di voto privilegiati		Diritti di voto privilegiati effettivamente esercitabili		% sul totale dei diritti di voto privilegiati	
Riferibili ad azioni a voto plurimo possedute (D)		% sul totale dei diritti di voto plurimi		Diritti di voto plurimi effettivamente esercitabili		% sul totale dei diritti di voto plurimi	
Riferibili ad azioni di altra categoria possedute (E)		% sul totale dei diritti di voto di altra categoria		Diritti di voto di altra categoria effettivamente esercitabili		% sul totale dei diritti di voto di altra categoria	
Valore nominale delle azioni		Valuta delle azioni		Causale dichiarazione*		Codice operazione*	
Tipologia di esenzione*		Soglia interessata					
DICHIARAZIONE DELLE INTENZIONI - Eventuale esenzione di cui all'art.122-*ter*, comma 1 del RE*							
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
CODICE ISIN	Azioni tipo (B) ____ Azioni tipo (C) ____ Azioni tipo (D) ____ Azioni tipo (E) ____	Situazione precedente dei diritti di voto posseduti comunicata tramite Modello 120/A (in % sul totale del capitale sociale in diritti di voto)		Situazione precedente dei diritti di voto effettivamente esercitabili comunicata tramite Modello 120/A (in % sul totale del capitale sociale in diritti di voto)			

* Vedi legende pagg. 14 e 15

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Foglio n. __

QUADRO 2.1: PARTECIPANTE					
Persona fisica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale			**Persona giuridica** Ragione sociale Eventuale sigla sociale Forma giuridica Data di costituzione Codice fiscale Codice LEI		
Indirizzo di residenza o sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono

QUADRO 2.2: PARTECIPATA					
Ragione sociale Forma giuridica Codice fiscale			Eventuale sigla sociale Data di costituzione Codice LEI		
Indirizzo sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono

Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante (posto al vertice della catena partecipativa)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

QUADRO 2.3: PARTECIPAZIONE										
	DIRITTI DI VOTO POSSEDUTI RIFERIBILI AD AZIONI:					**DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI:**				
TITOLO DI POSSESSO	**totali (A) (A=B+C+D+E)**	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categoria (E)**	**totali (A) (A=B+C+D+E)**	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categoria (E)**
Proprietà										
Prestatario / Riportatore										
Intestazione c/terzi										
Gestione discrezionale del risparmio										
Gestione non discrezionale del risparmio										
Pegno										
Usufrutto										
Deposito										
Delega										
Trasferimento retribuito del diritto di voto										
TOTALE										
% sul capitale corrispondente										

N. fogli Allegato A ... N. fogli Allegato B ... N. fogli Allegato C ... N. fogli Allegato D...

SEZIONE 3: ALLEGATI **Foglio n. __**

Allegato A

Soggetti che esercitano il diritto di voto su azioni o quote possedute dal partecipante (solo ove rilevanti)

<table>
<tr><th colspan="6">QUADRO 3.1
SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO</th></tr>
<tr><td colspan="3">Persona fisica
cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale</td><td colspan="3">Persona giuridica
ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
codice LEI</td></tr>
<tr><td>Indirizzo di residenza o sede legale</td><td>Comune</td><td>Cap</td><td>Provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">TITOLO DI POSSESSO</th><th colspan="5">DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:</th></tr>
<tr><th>totali (A) (A=B+C+D+E)</th><th>ordinarie (B)</th><th>privilegiate (C)</th><th>a voto plurimo (D)</th><th>di altra categoria (E)</th></tr>
<tr><td>Prestatario [ ] Riportatore [ ]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Gestione discrezionale del risparmio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pegno</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Usufrutto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Deposito</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Delega</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Trasferimento retribuito del diritto di voto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>TOTALE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>% sul capitale corrispondente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

SEZIONE 3: ALLEGATI

Foglio n. __

Allegato B

Società fiduciaria o interposta persona titolare dei diritti di voto riferiti alle azioni o quote

QUADRO 3.2 SOCIETA' FIDUCIARIA O INTESPOSTA PERSONA					
Interposta persona cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale			**Società fiduciaria** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale codice LEI		
Indirizzo di residenza o sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono

	DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:					**DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI:**				
	totali (A) (A=B+C+D+E)	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categoria (E)**	**totali (A) (A=B+C+D+E)**	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categoria (E)**
Numero										
% sul capitale corrispondente										

SEZIONE 3: ALLEGATI **Foglio n. __**

Allegato C

Effettivi proprietari dei diritti di voto riferiti ad azioni possedute da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi"

QUADRO 3.3	
Numero soggetti che hanno ceduto l'intestazione	

QUADRO 3.4
SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI INTESTATE A SOCIETA' FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA

Persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale			**Persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale codice LEI		
Indirizzo di residenza o sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono

	DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:					**DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI:**				
	totali (A) (A=B+C+D+E)	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categori a (E)**	**totali (A) (A=B+C+D+E)**	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categoria (E)**
Numero										
% sul capitale corrispondente										

SEZIONE 3: ALLEGATI

Foglio n. __

Allegato D

Proprietari delle azioni o quote il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce. Da utilizzare anche per indicare:
a) il cliente individuale titolare del servizio di gestione di portafogli (solo ove rilevante);
b) il fondo avente personalità giuridica titolare delle azioni gestite (solo ove rilevante).

QUADRO 3.5	
Numero soggetti proprietari	

QUADRO 3.6 SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI										
Persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale					**Persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale codice LEI					
Indirizzo di residenza o sede legale		Comune	Cap		Provincia		Stato		Telefono	
	DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:					**DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI:**				
	totali (A) (A=B+C+D+E)	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categoria (E)**	**totali (A) (A=B+C+D+E)**	**ordinarie (B)**	**privilegiate (C)**	**a voto plurimo (D)**	**di altra categoria (E)**
Numero										
% sul capitale corrispondente										

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO

Foglio n. __

QUADRO 4.1 OPERAZIONI DI FUSIONE					
SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale codice LEI					
Indirizzo sede legale	Comune	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono

SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale codice LEI					
Indirizzo sede legale	Comune	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono

SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale codice LEI					
Indirizzo sede legale	Comune	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono

Foglio n. __

QUADRO 4.2 **DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO**					
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale codice LEI					
Indirizzo sede legale	Comune	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono

QUADRO 4.2 **DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO**					
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale codice LEI					
Indirizzo sede legale	Comune	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 120/A

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Quadro 1.1: Dichiarante/Soggetto posto al vertice della catena partecipativa - Indicare le informazioni anagrafiche del soggetto tenuto all'obbligo di dichiarare la partecipazione rilevante, ovvero del soggetto posto al vertice della catena partecipativa nei casi previsti dall'art. 119-bis, comma 2 del RE. E' necessario compilare tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale per i soggetti non residenti in Italia.

Data dell'operazione - Indicare la data idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

Quadro 1.2: Emittente quotato oggetto della partecipazione - Indicare la società quotata nel cui capitale si detiene la partecipazione azionaria rilevante che è oggetto della dichiarazione, identificandola con le relative informazioni anagrafiche.

Parte 1 - Indicare i diritti di voto riferibili alle azioni della società quotata possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante, in particolare:

- il numero totale di diritti di voto riferibili alle **azioni totali** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dalla totalità dei diritti di voto. Di tale percentuale deve tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 117 del RE;
- il numero di diritti di voto riferibili alle **azioni ordinarie** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie;
- il numero di diritti di voto riferibili ad **azioni privilegiate** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni privilegiate;
- il numero di diritti di voto riferibili ad **azioni a voto plurimo** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato di diritti di voto riferibili ad azioni a voto plurimo;
- il numero di diritti di voto riferibili ad **azioni di altra categoria** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni della medesima categoria. In tale campo andranno inserite le eventuali azioni possedute che conferiscano diritti di voto diversi da quelli attribuiti alle azioni ordinarie, privilegiate o a voto plurimo.

Parte 2 - Indicare, con le medesime modalità di calcolo, i diritti di voto effettivamente esercitabili direttamente ed indirettamente dal dichiarante, al netto di eventuali diritti di voto ceduti a terzi per atti di disposizione negoziale ovvero non esercitabili per disposizioni di legge.

Causale dichiarazione - Indicare il numero corrispondente al motivo per cui si effettua la dichiarazione:

1 superamento della prima soglia di rilevanza ai sensi dell'art. 120 del TUF (anche in caso di inizio delle negoziazioni per una società neo-quotata)
2 successive variazioni rilevanti di una partecipazione già comunicata (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall'articolo 117 del RE), tali da non comportare la riduzione della partecipazione complessiva entro la prima soglia di rilevanza. Da utilizzare anche ove la dichiarazione sia resa dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa al fine di comunicare una variazione rilevante in capo ad una società controllata, tenuta all'obbligo ai sensi di legge.
3 riduzione della percentuale di possesso entro la prima soglia di rilevanza ove la società quotata non sia una PMI
4 altre variazioni non rilevanti, riferite sia alla partecipazione dichiarata che alla catena partecipativa volontarie e/o raccomandate
5 da utilizzare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non possa più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 119-*bis,* comma 1, del RE pur non essendo variata in misura rilevante la partecipazione complessivamente detenuta.
6 riduzione della percentuale di possesso entro la prima soglia di rilevanza ove la società quotata sia una PMI ovvero ci si intenda avvalere successivamente di una delle esenzioni previste dall'art. 119-*bis*, del RE.

Codice operazione - Indicare, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante, facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

A Compravendita in un mercato regolamentato
B Compravendita fuori mercato (ad es. transazione ai blocchi)
C Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D Successione *mortis-causa*
E Pegno
F Usufrutto
G Deposito
H Riporto o prestito titoli
I Altro

Tipologia esenzione - In caso di comunicazioni effettuate con causale 6 indicare il numero corrispondente all'esenzione che il dichiarante intenderà applicare:

1. Esenzione per *market maker* di cui all'art. 119-*bis*, comma 3, lettera c) del RE
2. Esenzione per investitori qualificati di cui all'art. 119-*bis*, comma 3, lettera c-*bis*) del RE
3. Esenzione da portafoglio di negoziazione di cui all'art. 119-*bis*, comma 4 del RE
4. Esenzione per gestori del risparmio di cui all'art. 119-*bis*, commi 7 ed 8 del RE

Soglia interessata - Indicare la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un'unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie, dovrà farsi riferimento all'ultima soglia interessata.

Dichiarazioni delle intenzioni- Eventuale esenzione di cui all'art.122-ter, comma 1 del RE - In caso di superamento delle soglie del 10%, 20% o 25%, indicare l'eventuale sussistenza di una causa di esenzione dall'obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall'articolo 120, comma 4-*bis* del TUF:

A Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettera a)
B Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettera c)
C Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettera d)
D Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettera h)
E Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera b) del RE
F Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera d) del RE
G Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera e) del RE
H Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera f) del RE

Codice ISIN - Indicare, per ciascuna tipologia di azioni possedute, il relativo codice ISIN, se esistente.

Situazione precedente comunicata - Indicare le percentuali di partecipazione eventualmente comunicate con precedente dichiarazione ai sensi dell’art. 120 del TUF ed inserite nelle prime righe delle parti 1 e 2 del precedente modello 120/A.

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Le tavole descrivono, per coppie, le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra tutti i soggetti inseriti nella dichiarazione (una tavola per ogni relazione di partecipazione). In caso di dichiarazioni rese per variazione della percentuale di partecipazione ovvero per riduzione al di sotto della prima soglia di comunicazione, devono essere descritte esclusivamente le coppie per le quali è intercorsa una variazione rispetto alla precedente dichiarazione, per tale intendendo anche la dismissione totale delle azioni precedentemente possedute nella società quotata. Nel caso in cui la variazione sia dovuta alla perdita del controllo di una società presente nella catena partecipativa dovranno essere compilate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo.

Quadro 2.1: Partecipante – Riportare i dati del dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione con la società riportata nel successivo quadro 2.2.

Quadro 2.2: Partecipata – Riportare i dati del soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal “Partecipante” di cui al precedente quadro 2.1.

Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante - Indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.1 e la società partecipata di cui al soprastante quadro 2.2, facendo riferimento al totale dei diritti di voto posseduti direttamente ed indirettamente dal dichiarante nella società partecipata. Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:
A Controllo di diritto
B Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
C Controllo solitario tramite patto di sindacato
D Controllo ai sensi dell’articolo 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
E Non controllo

Quadro 2.3: Partecipazione - Contiene informazioni di dettaglio su ammontare e natura della partecipazione in azioni (o quote) ed evidenzia ove necessario la circostanza che su tutte o parte delle azioni possedute il partecipante non ha facoltà di esercitare il relativo diritto di voto ("diritti di voto non esercitabili").

Titolo del possesso - Indicare se i diritti di voto riferibili alle azioni o quote possedute sono detenuti a titolo di:
- proprietà
- prestatario (o riportatore)
- intestazione per conto terzi
- gestione discrezionale del risparmio (*)
- gestione non discrezionale del risparmio (**)
- pegno
- usufrutto
- deposito
- delega
- trasferimento retribuito dei diritti di voto

(*) Da utilizzare per dichiarazioni rese dagli intermediari che, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, risultino indipendenti dall'eventuale soggetto controllante, o da qualsiasi altro soggetto, relativamente all'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni gestite.
(**) Da utilizzare per dichiarazioni rese dal soggetto controllante un intermediario che, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, riceva dal dichiarante istruzioni dirette o indirette relativamente all'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni gestite.

SEZIONE 3: ALLEGATI

Contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione descritti nelle TAVOLE della sezione 2 e, ove necessari, dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato deve essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione. In caso di eliminazione di un allegato presente nella precedente dichiarazioni sarà sufficiente inviare la tavola relativa senza la compilazione del riferito allegato inviato in precedenza.

Allegato A - Da utilizzare per indicare, ove esistente, il soggetto terzo al quale il dichiarante abbia ceduto tutti o parte dei diritti di voto riferibili alle azioni dichiarate (da compilare solo nel caso in cui tale soggetto risulti titolare di diritti di voto in misura rilevante).

Allegato B - Da utilizzare quando le azioni o quote di proprietà di uno dei "partecipanti" sono intestate almeno in parte ad una società fiduciaria o interposta persona, indicando il relativo ammontare delle azioni o quote affidate.

Allegato C - Da utilizzare per indicare il numero dei soggetti fiducianti o delle interposte persone dai quali il dichiarante ha ricevuto l'intestazione dei diritti di voto riferibili alle azioni dichiarate, nonché i dati dell'eventuale soggetto fiduciante o interposta persona che abbia ceduto al dichiarante una partecipazione rilevante.

Allegato D - Da utilizzare per indicare il numero dei soggetti proprietari delle azioni dell'emittente quotato i cui diritti di voto sono esercitati dal dichiarante, nonché i dati dell'eventuale soggetto che abbia ceduto diritti di voto in misura rilevante. In caso di dichiarazioni rese da società di gestione del risparmio, ovvero da soggetti abilitati di diritto estero, indicare esclusivamente gli eventuali prodotti gestiti aventi autonoma personalità giuridica che risultino singolarmente titolari di azioni in misura rilevante.

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Quadro 4.1 e 4.2 - Da compilare in caso di fusione o perdita di controllo che interessino società controllate dal dichiarante e contenute in una precedente dichiarazione. Ove la fusione comporti la costituzione di una nuova società, inserire tale società nel quadro 4.1 come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate. Rappresentare, inoltre con una apposita Tavola della sezione 2 il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.

MODELLO 120/B

NOTIFICA DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA (ARTICOLO 119, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

<table>
<tr><th colspan="6">QUADRO 1.1
DICHIARANTE / SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA</th></tr>
<tr><td colspan="2">Persona fisica
Cognome
Nome
Sesso
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale</td><td colspan="4">Persona giuridica
Ragione sociale
Eventuale sigla sociale
Forma giuridica
Data di costituzione
Codice fiscale
Codice LEI</td></tr>
<tr><td>Indirizzo di residenza o sede legale</td><td>Comune</td><td>Cap</td><td>Provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono
E-mail</td></tr>
</table>

Data dell'operazione: GG/MM/AAAA

Data della dichiarazione: GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante ovvero del legale rappresentante

____

N. fogli complessivi: __

Riferimenti da contattare per eventuali comunicazioni (nominativo, n. telefono, e-mail): ______________________________

Eventuali osservazioni: ______________________________

____

____

____

QUADRO 1.2 **EMITTENTE QUOTATO OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE**
Ragione Sociale Eventuale sigla sociale Forma giuridica Codice fiscale Codice LEI

QUADRO 1.2.1 **PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E/O PARTECIPAZIONE AGGREGATA DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE DETENUTA**										
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI TOTALI (A) (A=B+C+D+E)		AZIONI ORDINARIE (B)		AZIONI PRIVILEGIATE (C)		AZIONI A VOTO PLURIMO (D)		AZIONI DI ALTRA CATEGORIA (E)	
	Numero	% sul capitale con diritto di voto	Numero	% sul capitale ordinario	Numero	% sul capitale privilegiato	Numero	% sul capitale a voto plurimo	Numero	% sul capitale di altra categoria
Diritti di voto riferibili ad azioni										
Partecipazione potenziale										
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico										
Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti										
TOTALE Partecipazione aggregata										
Codice operazione*		Causale dichiarazione*			Soglia interessata					

DICHIARAZIONE DELLE INTENZIONI - Eventuale esenzione di cui all'art.122-*ter*, comma 1 del RE*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**

CODICE ISIN	Azioni tipo (B) ___ Azioni tipo (C) ___ Azioni tipo (D) ___ Azioni tipo (E) ___	Situazione precedente degli strumenti finanziari comunicata ai sensi dell'art. 119, comma 1, RE (in % sul capitale con diritto di voto)		Situazione precedente della partecipazione aggregata comunicata ai sensi dell'art. 119, comma 2, RE (in % sul capitale con diritto di voto)	

* Vedi legende pagg. 22 e 23

SEZIONE 2: DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

QUADRO 2.1 SOGGETTO CHE DETIENE DIRETTAMENTE LA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E LA PARTECIPAZIONE AGGREGATA					
Persona fisica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale		**Persona giuridica** Ragione sociale Eventuale sigla sociale Forma giuridica Data di costituzione Codice fiscale Codice LEI			
Indirizzo di residenza o sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono

QUADRO 2.2 PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E PARTECIPAZIONE AGGREGATA DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE DETENUTA										
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI TOTALI (A) (A=B+C+D+E)		AZIONI ORDINARIE (B)		AZIONI PRIVILEGIATE (C)		AZIONI A VOTO PLURIMO (D)		AZIONI DI ALTRA CATEGORIA (E)	
	Numero	% sul capitale con diritto di voto	Numero	% sul capitale ordinario	Numero	% sul capitale privilegiato	Numero	% sul capitale a voto plurimo	Numero	% sul capitale di altra categoria
Diritti di voto riferibili ad azioni										
Partecipazione Potenziale (1)										
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2)										
Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3)										
TOTALE Partecipazione aggregata										

EVENTUALI SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE, OVVERO IL SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA, ED IL TITOLARE DIRETTO DELLA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA

____

____

____

____

____

____

(1) Specificare la tipologia contrattuale ovvero il tipo di strumento convertibile; la relativa scadenza e la data/periodo entro il quale rientra la possibilità di esercizio.

____

____

____

____

____

____

(2) Specificare il tipo di strumento, la relativa scadenza e la data ovvero il periodo entro il quale rientra la possibilità di esercizio.

____

____

____

____

____

____

(3) Specificare il tipo di strumento, la relativa scadenza e la data ovvero il periodo entro il quale rientra la possibilità di esercizio.

____

____

____

____

____

____

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 120/B

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Quadro 1.1: Dichiarante/Soggetto posto al vertice della catena partecipativa - Indicare le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante ovvero del soggetto posto al vertice della catena partecipativa nei casi previsti dall'art. 119-bis, comma 2 del RE. E' necessario compilare tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale per i soggetti non residenti in Italia che non ne siano in possesso.

Data dell'operazione - Indicare la data idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

Quadro 1.2: Emittente quotato oggetto della partecipazione - Indicare la società quotata a cui si riferisce la partecipazione rilevante che è oggetto della dichiarazione, identificandola con le relative informazioni anagrafiche.

Quadro 1.2.1: Partecipazione in strumenti finanziari e partecipazione aggregata direttamente e/o indirettamente detenuta – Indicare la posizione aggregata detenuta, specificandone la composizione in:

- partecipazione rappresentata da diritti di voto riferibili ad azioni (artt. 117 e 118 RE)
- partecipazione potenziale (art. 119, comma 1, RE);
- partecipazione rappresentata da strumenti finanziari con regolamento fisico (art. 119, comma 1, RE);
- partecipazione rappresentata da strumenti finanziari con regolamento in contanti (art. 119, comma 1, RE);

Indicare per ciascuna delle tipologie di partecipazioni il relativo numero di diritti di voto riferibili alle azioni ovvero al sottostante in azioni degli strumenti finanziari dichiarati e la percentuale dai medesimi rappresentata sul capitale sociale corrispondente.

Codice operazione - Indicare, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisizione o della variazione della partecipazione rilevante, facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

A Transazione in un mercato regolamentato
B Transazione fuori mercato (ad es. transazione ai blocchi)
C Transazione a titolo gratuito per atto tra vivi
D Successione *mortis-causa*
E Altro

Causale dichiarazione - Indicare il numero corrispondente al motivo per cui si effettua la dichiarazione**:**

1 dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di raggiungimento o superamento della soglia del 5%;
2 successive variazioni rilevanti (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall'articolo 119, comma 1 del RE) di una partecipazione in strumenti finanziari e aggregata già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione al di sotto 5% (variazioni successive);
3 dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale al di sotto 5%;
4 altre variazioni non rilevanti, riferite sia alla partecipazione dichiarata che alla catena partecipativa volontarie e/o raccomandate (es. aggiornamento volontario della partecipazione potenziale, modifica delle informazioni di dettaglio riferite alle partecipazioni potenziali e/o in strumenti finanziari fornite in precedenti dichiarazioni);
5 dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione in strumenti finanziari e di una partecipazione aggregata rilevante, non possa più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 119-bis, comma 1, del RE.

Soglia interessata - Indicare la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un'unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie dovrà farsi riferimento all'ultima soglia interessata.

Dichiarazioni delle intenzioni- Eventuale esenzione di cui all'art.122-ter, comma 1 del RE - In caso di superamento delle soglie del 10%, 20% o 25%, indicare l'eventuale sussistenza di una causa di esenzione dall'obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall'articolo 120, comma 4-*bis* del TUF:

A Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera a)
B Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera c)
C Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera d)
D Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera h)
E Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera b) del RE
F Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera d) del RE
G Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera e) del RE
H Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera f) del RE

Codice ISIN - Indicare, per ciascuna tipologia di azioni, il relativo codice ISIN, ove esistente.

Situazione precedente comunicata – Indicare le percentuali di partecipazione eventualmente comunicate con precedente dichiarazione ai sensi dell'art. 119-*bis* comma 1 e/o 119-*bis*, comma 2, del RE ed inserite nel quadro 2.2 del modello.

SEZIONE 2: DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

Quadro 2.1: Soggetto che detiene direttamente la partecipazione in strumenti finanziari e/o la partecipazione aggregata – Riportare le informazioni anagrafiche del soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale, anche se coincide con il soggetto dichiarante.

Quadro 2.2.: Partecipazione in strumenti finanziari e/o partecipazione aggregata direttamente detenuta – Indicare, con i medesimi criteri utilizzati nel quadro 1.2.1, la partecipazione detenuta direttamente dal dichiarante e/o da ogni società controllata.

Eventuali soggetti interposti tra il dichiarante ovvero il soggetto posto al vertice della catena partecipativa ed il titolare diretto della partecipazione in strumenti finanziari e/o della partecipazione aggregata - Qualora la partecipazione sia detenuta indirettamente, indicare l'identità delle eventuali società tramite le quali il dichiarante detiene il controllo del titolare diretto della partecipazione. Inoltre, in occasione di successive dichiarazioni, confermare la catena partecipativa precedentemente descritta ovvero segnalarne le variazioni precisando le eventuali operazioni di perdita di controllo/fusione intercorse.

Specifiche contrattuali: indicare le informazioni richieste per ogni "tipologia di partecipazione" raggruppando, ove necessario, i diversi contratti per analoga tipologia e intervallo/data di esercizio.

MODELLO 120/C

NOTIFICA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (ARTICOLO 122-BIS DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO 1.1 TIPO DICHIARAZIONE			
Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. a) Regolamento n. 11971/99		Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. b) Regolamento n. 11971/99	

QUADRO 1.2 DICHIARANTE					
Persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale		**Persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale codice LEI			
Indirizzo di residenza o sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono E-mail

Data dell'operazione: GG/MM/AAAA

Data della dichiarazione: GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

____

N. fogli complessivi: …

Eventuali osservazioni

____

____

____

Foglio n. __

<table>
<tr><td colspan="8">QUADRO 1.3</td></tr>
<tr><td colspan="8">EMITTENTE QUOTATO OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE</td></tr>
<tr><td colspan="8">ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
codice LEI</td></tr>
<tr><td colspan="2">comune sede legale</td><td>via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td colspan="2">stato</td><td>Telefono</td></tr>
<tr><td colspan="8">STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE</td></tr>
<tr><td colspan="2">numero totale strumenti posseduti</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">in % sul totale degli strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">numero strumenti con diritto di voto posseduti</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">in % sul totale degli strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>valore nominale</td><td></td><td>causale dichiarazione</td><td></td><td>codice operazione</td><td></td><td>situazione precedente comunicata</td><td></td></tr>
</table>

Eventuali soggetti interposti tra il dichiarante ovvero il soggetto posto al vertice della catena partecipativa ed il titolare diretto degli strumenti finanziari____________________
____
____

Foglio n. __

SEZIONE 2: TITOLARE DIRETTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

<table>
<tr><th colspan="6">QUADRO 2.1 -
PARTECIPANTE</th></tr>
<tr><td colspan="2">Persona fisica
cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale</td><td colspan="4">Persona giuridica
ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
codice LEI</td></tr>
<tr><td>Indirizzo di residenza o sede legale</td><td>Comune</td><td>Cap</td><td>Provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">QUADRO 2.2
PARTECIPATA</th></tr>
<tr><td colspan="6">ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
codice LEI</td></tr>
<tr><td>Indirizzo sede legale</td><td>Comune</td><td>Cap</td><td>Provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono</td></tr>
</table>

Rapporto di controllo con il dichiarante	A	B	C	D	E

QUADRO 2.3
STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI

	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO	
TITOLO POSSESSO	Numero Strumenti Finanziari Votanti		Numero Strumenti Finanziari Votanti	
Proprietà Intestazione c/terzi Gestione discrezione del risparmio Gestione non discrezione del risparmio Pegno Usufrutto Deposito Delega Trasferimento retribuito del diritto di voto				
Totale **In % sul totale strumenti finanziari della medesima categoria**				

N. fogli Allegato A … N. fogli Allegato B … N. fogli Allegato C … N. fogli Allegato D …

Foglio n. __

SEZIONE 3: ALLEGATI

Allegato A

Soggetti che esercitano il diritto di voto sugli strumenti finanziari posseduti

<table>
<tr><th colspan="6">QUADRO 3.1</th></tr>
<tr><th colspan="6">SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO</th></tr>
<tr><td colspan="4">Se persona fisica
cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale</td><td colspan="2">Se persona giuridica
ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
codice LEI</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td>Via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
<tr><td colspan="3">TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO</td><td colspan="2">Numero Strumenti Votanti</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Pegno
Usufrutto
Prestatario o Riportatore
Deposito
Delega
Trasferimento retribuito del diritto di voto
Totale
In % su totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

Allegato B

Fiduciario o interposta persona titolare degli strumenti finanziari

<table>
<tr><td colspan="6">QUADRO 3.2</td></tr>
<tr><td colspan="6">SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se interposta persona

cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale</td><td colspan="3">Se società fiduciaria

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
codice LEI</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td>via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>Stato</td><td>telefono</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">TOTALE</td><td colspan="2">DI CUI SENZA VOTO</td></tr>
<tr><td>Numero Strumenti Votanti</td><td></td><td>Numero Strumenti Votanti</td><td></td></tr>
<tr><td>Totale
In % su totale strumenti della medesima categoria</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Allegato C

Effettivi proprietari degli strumenti finanziari posseduti da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi".

QUADRO 3.3	
Numero soggetti che hanno ceduto l'intestazione	

QUADRO 3.4					
SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI INTESTATI A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA					
Se persona fisica Cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale			**Se persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale codice LEI		
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO	
	Numero Strumenti Votanti		Numero Strumenti Votanti	
N. strumenti **In % su totale strumenti della medesima categoria**				

Allegato D

Proprietari degli strumenti finanziari il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce

QUADRO 3.5	
Numero soggetti proprietari	

QUADRO 3.6					
SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI DEI QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale		**Se persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale codice LEI			
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	telefono
		Numero Strumenti Votanti			
Totale *In %su totale strumenti della medesima categoria*					

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per la compilazione del Modello 120C si rinvia, in quanto compatibili, alle istruzioni per la compilazione del Modello 120A.

MODELLO 120/D

DICHIARAZIONE DELLE INTENZIONI
(ARTICOLO 122-TER DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)

Dichiarante:			
Emittente quotato oggetto della partecipazione:			
Soglia interessata:	10%	20%	25%
Tipo di partecipazione:	Azioni	Strumenti finanziari	Aggregata
Data dell'operazione: GG/MM/AAAA			
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE (art. 120, comma 4-*bis*, TUF)			
a) i modi di finanziamento dell'acquisizione:			
b) se agisce solo o in concerto:			
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera:			
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte:			
e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente:			
Eventuali osservazioni e informazioni aggiuntive:			

MODELLO TR-2

NOTIFICA DA PARTE DEI MARKET MAKER
(ARTICOLO 119-BIS, COMMA 3, LETTERA c) DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)

1. Identità del *market maker*

- Nominativo completo (compresa la forma giuridica per le persone giuridiche)

……………………………………………………………………………………

- Indirizzo (sede legale per le persone giuridiche)

……………………………………………………………………………………

- Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica

……………………………………………………………………………………

- Altre informazioni utili (almeno una persona di riferimento per le persone giuridiche)

……………………………………………………………………………………

2. Identità del notificante (se un'altra persona effettua la notifica per conto del *market maker* di cui al punto 1)

- Nominativo completo

……………………………………………………………………………………

- Indirizzo

……………………………………………………………………………………

- Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica

……………………………………………………………………………………

- Altre informazioni utili (ad esempio, relazione funzionale con la persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di notifica)

……………………………………………………………………………………

3. Motivo della notifica

[ ] Il *market maker* di cui al punto 1 intende esercitare attività di *market making* in relazione all'emittente seguente:

[ ] Il *market maker* di cui al punto 1 cessa di esercitare attività di *market making* in relazione all'emittente seguente:

Emittente	

4. **Qualora il *market maker* di cui al punto 1 intenda esercitare attività di *market making*, si prega di indicare:**

- l'autorità competente che ha autorizzato il *market maker* a norma della direttiva 2004/39/CE:

………………………………………………………………………………………

- la data di ottenimento dell'autorizzazione:

………………………………………………………………………………………

- in caso di acquisizione o cessione di una partecipazione, anche potenziale, la data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia:

………………………………………………………………………………………

5. **Il *market maker* di cui al punto 1 dichiara di non intervenire nella gestione dell'emittente di cui al punto 3, né di esercitare alcuna influenza su tale emittente affinché compri tali azioni o ne sostenga il prezzo.**

20A02166

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 6 febbraio 2018.

Si comunica che con decreto direttoriale del 17 marzo 2020, per i prodotti indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / utilizzatore	Avviso
Startline 6	2F 1089	ERC			VSI, AAE	inserimento società
Startline 12	2F 1090	ERC			SEI, VSI, EIM, AAE	inserimento società
Startline 20	2F 1092	ERC			VSI, AAE	inserimento società
Startline 80	2F 1094	ERC			VSI, AAE	inserimento società

Il decreto direttoriale nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 2 del sopra riportato decreto ministeriale sono pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo: https://unmig.mise.gov.it

20A02155

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera 20 dicembre 2019 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Fondo sanitario nazionale 2019. Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 82/2019).». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 82 del 28 marzo 2020).

In calce alla delibera n. 82/2019, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 30, seconda colonna, dopo la registrazione della Corte dei conti devono intendersi inseriti i seguenti allegati:

«

TABELLA A

FSN 2019 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

unità di euro

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	TOTALE INDISTINTO (Inclusa quota per gioco d'azzardo e quota proveniente dall'INAIL per finalità di cui all'art. 1, cc. 526 - 528, L. 145/2018)	Quota Fibrosi cistica	Quota per concorso a rimborso della spesa per acquisto di vaccini inclusi nel NPNV (art. 1, c. 408, L. 232/2016)	Quota per concorso a rimborso di oneri per processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN (art.1, c. 409, L. 232/2016)	TOTALE INDISTINTO DI COMPETENZA ANTE MOBILITA' (Inclusa Fibrosi Cistica, quota gioco d'azzardo e quote finalizzate)	COMPENSAZIONI E RECUPERI PER MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE: COMPENSAZIONI PER MOBILITÀ SANITARIA (Interregionale + "Bambino Gesù" + ACISMOM)	Compensazioni per effetto di accordi in sede di Conferenza delle Regioni e delle P.A.	TOTALE POST MOBILITA' INTERREGIONALE E POST ACCORDI CONFERENZA REGIONI	MOBILITA' INTERNAZIONALE (Acconto 2019 + 2^ RATA ANNUALITA' 2013-17)	TOTALE INDISTINTO POST MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1)+(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8) = (5)+(6)+(7)	(9)	(10) = (8) + (9)
PIEMONTE	8.178.168.519	378.662	13.736.247	11.077.619	8.203.361.047	-46.482.752	-4.505.926	8.152.372.369	-30.015.607	8.122.356.762
VALLE D'AOSTA	233.027.020		391.398	315.643	233.734.061	-1.390.603	-407.934	231.935.524	4.236.188	236.171.712
LOMBARDIA	18.360.959.702	853.256	30.839.507	24.870.570	18.417.523.035	804.589.602	-20.528.459	19.201.584.178	-60.443.844	19.141.140.334
P.A. BOLZANO	942.894.019		1.583.707	1.277.184	945.754.910	784.913	341.436	946.881.259	34.893.178	981.774.437
P.A.TRENTO	981.322.253		1.648.252	1.329.236	984.299.741	1.256.121	-1.341.959	984.213.903	16.724.373	1.000.938.275
VENETO	8.996.768.561	420.797	15.111.187	12.186.442	9.024.486.987	138.173.906	4.969.132	9.167.630.025	21.864.260	9.189.494.286
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.283.332.809		3.835.140	3.092.855	2.290.260.804	6.878.272	-822.986	2.296.316.090	11.513.775	2.307.829.865
LIGURIA	2.979.709.818	129.575	5.004.792	4.036.122	2.988.880.307	-74.652.494	3.411.217	2.917.639.030	-3.628.649	2.914.010.381
EMILIA ROMAGNA	8.238.219.652	324.753	13.837.111	11.158.960	8.263.540.476	302.437.953	5.083.915	8.571.062.344	33.470.546	8.604.532.891
TOSCANA	6.981.105.458	286.642	11.725.631	9.456.154	7.002.573.885	139.336.916	4.771	7.141.915.572	6.930.642	7.148.846.213
UMBRIA	1.650.828.369	65.915	2.772.771	2.236.105	1.655.903.160	-6.829.104	2.656.105	1.651.730.161	7.175.459	1.658.905.620
MARCHE	2.844.927.721	131.757	4.778.409	3.853.555	2.853.691.442	-38.385.110	-4.593.666	2.810.712.666	-5.842.056	2.804.870.610
LAZIO	10.721.973.074	482.251	18.008.882	14.523.292	10.754.987.499	-243.889.384	4.481.511	10.515.579.626	-27.525.436	10.488.054.190
ABRUZZO	2.427.521.987	104.418	4.077.324	3.288.164	2.434.991.893	-81.783.063	1.819.048	2.355.027.878	-4.135.159	2.350.892.719
MOLISE	572.308.219	25.876	961.263	775.212	574.070.570	21.775.055	-1.602.444	594.243.181	-833.708	593.409.473
CAMPANIA	10.315.710.595	444.442	17.326.514	13.972.995	10.347.454.546	-323.408.811	5.379.729	10.029.425.464	-25.986.333	10.003.439.131
PUGLIA	7.345.401.493	317.453	12.337.512	9.949.606	7.368.006.064	-206.655.857	5.321.140	7.166.671.347	-2.417.555	7.164.253.792
BASILICATA	1.040.033.180	54.132	1.746.865	1.408.762	1.043.242.939	-55.205.400	1.892.575	989.930.114	-1.867.885	988.062.229
CALABRIA	3.540.952.843	157.977	5.947.468	4.796.346	3.551.854.634	-278.216.901	-2.829.406	3.270.808.327	-4.909.077	3.265.899.250
SICILIA	9.062.042.664	212.094	15.220.823	12.274.858	9.089.750.439	-237.408.153	526.502	8.852.868.788	-18.561.918	8.834.306.870
SARDEGNA	3.041.869.594		5.109.197	4.120.320	3.051.099.111	-77.923.986	745.699	2.973.920.824	-4.264.591	2.969.656.233
OSP. BAMBINO GESU'						217.283.787		217.283.787	7.489.602	224.773.389
A.C.I.S.M.O.M. (*)						39.715.093		39.715.093		39.715.093
TOTALE	110.739.077.550	4.390.000	186.000.000	150.000.000	111.079.467.550	0	0	111.079.467.550	-46.133.795	111.033.333.755

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

TABELLA B

FSN 2019 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Medicina penitenziaria	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI			TOTALE RISORSE VINCOLATE
		Contratto del personale degli IZS		Funzionamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali	
		Finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005	Finanziamento degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)
PIEMONTE	853.000	1.003.000	321.967	26.527.068	**28.705.035**
VALLE D'AOSTA	44.000				**44.000**
LOMBARDIA	820.000	2.491.000	706.389	53.851.821	**57.869.210**
P.A. BOLZANO	38.000				**38.000**
P.A.TRENTO	48.000				**48.000**
VENETO	363.000	1.350.000	368.270	33.016.040	**35.097.310**
FRIULI VENEZIA GIULIA					
LIGURIA	307.000				**307.000**
EMILIA ROMAGNA	510.000				**510.000**
TOSCANA	391.000				**391.000**
UMBRIA	111.000	787.000	205.671	19.498.702	**20.602.373**
MARCHE	106.000				**106.000**
LAZIO	782.000	1.103.000	345.657	27.174.739	**29.405.396**
ABRUZZO	212.000	875.000	234.745	20.102.764	**21.424.509**
MOLISE	45.000				**45.000**
CAMPANIA	507.000	428.000	110.912	22.245.388	**23.291.300**
PUGLIA	551.000	529.000	157.215	19.995.484	**21.232.699**
BASILICATA	53.000				**53.000**
CALABRIA	190.000				**190.000**
SICILIA	434.000	721.000	272.433	22.236.638	**23.664.071**
SARDEGNA	315.000	713.000	276.741	21.344.356	**22.649.097**
TOTALE RISORSE VINCOLATE	**6.680.000**	**10.000.000**	**3.000.000**	**265.993.000**	**285.673.000**

TABELLA C

FSN 2019 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e P.A.	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del decreto legislativo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto dei LEA (Ante mobilità)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
PIEMONTE	167.095.971	-	1.568.760.386	789.538.602	5.652.413.545	25.552.543	**8.203.361.047**
VALLE D'AOSTA	4.341.336	138.248.725	67.618.000	23.526.000	-	-	**233.734.061**
LOMBARDIA	344.688.926	-	5.022.215.428	1.967.082.796	11.026.167.380	57.368.505	**18.417.523.035**
P.A. BOLZANO	17.089.038	479.602.872	344.749.000	104.314.000	-	-	**945.754.910**
P.A.TRENTO	17.328.157	602.028.584	271.471.000	93.472.000	-	-	**984.299.741**
VENETO	187.978.900	-	2.064.585.413	847.380.026	5.896.432.390	28.110.258	**9.024.486.987**
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.584	1.476.889.219	545.644.000	220.243.001	-	-	**2.290.260.804**
LIGURIA	62.729.872	-	531.039.550	289.540.282	2.096.260.577	9.310.025	**2.988.880.306**
EMILIA ROMAGNA	171.955.829	-	1.966.068.410	838.639.720	5.261.136.521	25.739.996	**8.263.540.476**
TOSCANA	138.369.096	-	1.428.072.691	640.622.274	4.773.697.597	21.812.227	**7.002.573.885**
UMBRIA	34.031.402	-	227.527.129	135.553.461	1.253.633.217	5.157.951	**1.655.903.160**
MARCHE	57.467.177	-	503.943.487	235.135.052	2.048.256.799	8.888.927	**2.853.691.442**
LAZIO	162.193.247	-	2.840.428.701	985.358.020	6.733.506.959	33.500.572	**10.754.987.499**
ABRUZZO	41.537.068	-	299.207.116	174.523.748	1.912.139.236	7.584.725	**2.434.991.893**
MOLISE	12.952.736	-	10.039.436	35.829.668	513.460.565	1.788.165	**574.070.570**
CAMPANIA	163.215.831	-	944.859.803	575.049.157	8.632.098.602	32.231.153	**10.347.454.546**
PUGLIA	113.350.898	-	686.362.405	437.130.075	6.108.212.180	22.950.507	**7.368.006.065**
BASILICATA	16.926.354	-	21.798.795	65.295.825	935.972.381	3.249.584	**1.043.242.939**
CALABRIA	47.418.994	-	12.147.794	185.679.446	3.295.544.774	11.063.626	**3.551.854.634**
SICILIA	128.084.893	4.463.976.441	1.215.898.740	497.254.847	-	2.784.535.518	**9.089.750.439**
SARDEGNA	45.917.138	2.280.570.973	523.853.000	200.758.000	-	-	**3.051.099.111**
TOTALE	**1.982.157.447**	**9.441.316.814**	**21.096.290.284**	**9.341.926.000**	**66.138.932.723**	**3.078.844.282**	**111.079.467.550**

»

20A02221

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-101) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.